

1



COMUNE DI PISA

DD-18 B

Ufficio Attività Produttive

Pisa, Sesta Porta – via C. Battisti n. 53 - piano II.

Prot. 18165 20/02/19

Telefono n. 050910355 - 778

<http://www.comune.pisa.it/att-economiche/>
E-mail: attivita.economiche@comune.pisa.it

Orario ricevimento del pubblico:
lunedì, mercoledì, giovedì: 9.00-12.00

Processo verbale della riunione del 12/02/2019, ore 10.00, avente il seguente o.d.g.:

- **Proposta regolamento sulle attività economiche del settore alimentare**

Alla riunione presso la sala giunta, presieduta dall'Assessore Paolo Pesciatini, sono intervenuti i soggetti riepilogati sotto la lettera "A".

La riunione inizia alle ore 10:24. Verbalizza in modo sintetico le risultanze della riunione la Dott.ssa Alessia Masini, funzionario Responsabile dell'Ufficio SUAP, Smart Pisa e Marketing Territoriale.

Il Presidente illustra la proposta di regolamento basata su criteri di qualità.

Elenca, inoltre, i contenuti trattati nel regolamento. Precisa che il territorio rappresentato nella planimetria inviata è stato ampliato rispetto ai precedenti provvedimenti di divieto.

La filosofia della proposta è fondata sulla necessità di riqualificare il Centro Città e si pone l'obiettivo di orientare l'offerta commerciale e turistica della città attraverso la valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali e regionali.

Durante la concertazione sarà valutata la proposta ed eventualmente recepite le eventuali modifiche che ne migliorino l'efficacia.

CNA: Sabrina Perondi ritiene il regolamento restrittivo, dato che si pone come condizione all'apertura l'adesione a Vetrina Toscana.

Esprime perplessità sull'obbligo di aderire a Pisa Città Sicura.

CONFCOMMERCIO: Giovarruscio Alessio ribadisce le perplessità di CNA sull'obbligatorietà dell'adesione al disciplinare di Pisa Città Sicura e ne chiede l'eliminazione dello stesso dalla proposta. In alternativa, chiede di subordinarne l'obbligatorietà ad una riduzione di almeno il 50% della Cosap in favore degli aderenti al disciplinare.

FEDERDISTRIBUZIONE: Barontini Massimo chiede di estendere l'esclusione dei punti vendita organizzati con il sistema della grande distribuzione dall'obbligo di adeguamento introdotto dall'art.4 della proposta di regolamento.

CONFCOMMERCIO: Giovarruscio esprime molte criticità in ordine all'estensione dell'obbligo di adeguamento a vetrina toscana da parte delle attività esistenti.

Pansera segnala in proposito che molti operatori non sono favorevoli ad aderire a Vetrina Toscana.

CONFESERCENTI: Rutinelli Massimo ritiene di dover sostenere attraverso incentivi pubblici, le botteghe storiche alimentari.

CIA : Stefano Berti a livello generale apprezza l'obiettivo di riqualificare il centro valorizzando la qualità.

Anticipa che presenterà osservazioni sulla proposta, in ogni caso è lodevole la volontà di rafforzare il legame con il territorio.



CONFESERCENTI: Giulio Garzella propone di suddividere il territorio in tre aree; propone, inoltre, di adeguare le attività preesistenti in modo graduale.

La riunione termina alle 12:15

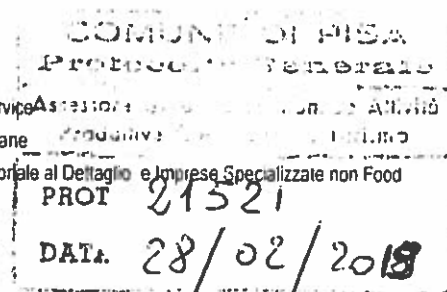
Per il Segretario Verbalizzante,
(redazione a cura di Dott.ssa Alessia Masini)

ALLEGATO 'A'

TAVOLO CONCERTAZIONE 12 FEBBRAIO 2019

[illegible]

ADA	Associazione Distributori Associati
ADIS	Associazione Distribuzione Ingrosso a Self-Service
AIRAI	Associazione Imprese Retailers Alimentari Italiane
ANCIDIS	Associazione Nazionale Commercio Imprenditoriale al Dettaglio e Imprese Specializzate non Food
FDF	Federdistribuzione Franchising



②

Osservazioni Federdistribuzione alla proposta di nuovo Regolamento del Comune di Pisa

La proposta di Regolamento comunale si propone di indicare requisiti di qualità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e, per alcune aree del Centro Storico, conterrà divieti e limiti all'apertura di nuove attività nonché una limitazione degli orari di apertura delle attività economiche del settore alimentare.

L'Ambito di applicazione viene sostanzialmente riferito agli esercizi di somministrazione. In realtà, il Regolamento disciplina anche la apertura e le modalità di esercizio di nuovi punti vendita ove può aver luogo la vendita di alcolici e risulta quindi di interesse anche per il settore del commercio.

Disciplina dei nuovi insediamenti e delle attività già esistenti nel settore alimentare (aree C e D)

La disciplina introduce nell'Ordinamento locale nuovi limiti all'esercizio dell'attività commerciale (artt. 3 e ss. della Bozza di Regolamento), prevedendo, per un periodo di cinque anni, che **l'insediamento di nuove attività di commercio al dettaglio, settore alimentare, sia limitato alle sole attività che vendono i prodotti rientranti nel disciplinare 'Vetrina Toscana' e che aderiscono al disciplinare Città Sicura.**

Il comma 3 dell'articolo in commento attribuisce, poi, alla Giunta Comunale il potere di **vietare** in toto, *"nei casi in cui ragioni non altrimenti risolubili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona del centro storico e nelle altre aree della città ove si riscontrino situazioni analoghe senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio, alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente urbano, i beni culturali", l'insediamento di*

Federdistribuzione è espressione della Distribuzione Moderna Organizzata e riunisce e rappresenta, nelle sedi istituzionali, locali, nazionali e comunitarie, le imprese distributive operanti nei settori alimentare e non alimentare che svolgono la propria attività attraverso le più innovative formule del commercio moderno. Federdistribuzione si compone di cinque associazioni nazionali che rappresentano un universo articolato di imprese e di multicanalità che si differenziano per dimensioni, forme distributive e merceologie trattate. Le imprese associate a Federdistribuzione nel 2017 hanno realizzato un giro d'affari di 65,7 miliardi di euro (di cui 9,4 miliardi di euro in franchising), con una quota pari al 48,6% del totale fatturato della Distribuzione Moderna Organizzata; hanno una rete distributiva di 15.050 punti vendita (di cui 7.150 in franchising) e danno occupazione a 221.100 addetti. Rappresentano, infine, il 29,7% del valore dei consumi commercializzabili.

qualsiasi esercizio di vicinato alimentare e, dunque, anche di quelli rispettosi dei sopra citati disciplinari.

L'art. 4 indica invece quali interventi siano necessari e debbano essere programmati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del Regolamento dalle **attività già esistenti**. Agli esercizi di commercio alimentare o misto è fatto obbligo di porre in vendita, sempre secondo le prescrizioni del disciplinare 'Vetrina Toscana', prodotti tipici della Regione e di essere organizzati funzionalmente in modo che siano in vendita prodotti appartenenti ad almeno cinque differenti tipologie merceologiche a scelta fra: prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, carne e pesce.

Qualora, poi, le stesse attività vendano anche bevande alcoliche, vi è l'ulteriore obbligo di aderire al disciplinare 'Città Sicura'.

Pur comprendendo e condividendo le finalità dell'intervento, si evidenzia come tali disposizioni potrebbero porsi in contrasto con l'ordinamento interno e comunitario.

Sia la disciplina europea che quella nazionale, confermate dalla giurisprudenza, ritengono non ammissibili misure che impediscano, limitino o condizionino l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo (es. nei 5 anni proposti) nello spazio (es. centro storico) o nelle modalità (art. 1, comma 1, lett. b), L. 27/2012). Ciò comporterebbe di conseguenza un ostacolo anche agli scambi intracomunitari (artt. 34, 35 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione e giurisprudenza Corte di Giustizia).

In questo senso anche la Giustizia Amministrativa ha avuto occasione di censurare norme regolamentari e provvedimenti amministrativi intesi a riservare superfici di vendita soltanto per alcuni prodotti, rilevando che la parità giuridica fra operatori del Mercato comunitario impedisce che possano adottarsi norme a tutela della produzione locale.

Deroga per gli esercizi con superfici non superiori a 300 mq organizzati con il sistema di vendita del libero servizio

L'art. 5 del Regolamento apporta una deroga alla sopra esaminata disciplina per le attività di vendita del settore alimentare e/o misto con superficie non superiore ai 300 mq. e costituenti succursali della grande distribuzione: per queste ultime non operano i divieti indicati nell'art. 3, con la conseguenza che esse sono ammesse a beneficiare *ope legis* del riconoscimento dei requisiti di qualità dell'offerta, ma fatta in ogni caso salva l'osservanza degli orari per la vendita di alcolici.

Il giudizio di idoneità che l'incipit dell'art. 5 dedica alle catene standard ufficiali della grande distribuzione è certamente apprezzabile e coglie il senso della qualità del servizio offerto al consumatore.

La differenziazione delle attività di vicinato del settore alimentare e/o misto succursali della GDO basata su un mero dato temporale potrebbe comunque risultare discriminatoria, atteso che le sole attività di nuovo insediamento sono sottratte alla necessità di documentare il conseguimento dei Requisiti di qualità di cui all'art. 3 (con conseguente sottrazione agli obblighi di aderire al disciplinare Vetrina Toscana). Diversamente, le attività già presenti e attive sul territorio sono soggette ai requisiti di qualità, con conseguente soggezione al Disciplinare Vetrina Toscana di cui sopra. Per questo aspetto sembra opportuno prevedere che, in virtù della garanzia di qualità dell'offerta e organizzazione del servizio fornito, gli esercizi della grande distribuzione già presenti sul territorio possano essere, possano derogare al Disciplinare, senza avere quindi riguardo alla data di loro attivazione.

L'art. 6 obbliga al mantenimento del decoro e alla pulizia di spazi esterni alla attività. Occorre a questo riguardo precisare meglio quali siano gli spazi su cui agire, che dovrebbero necessariamente essere quelli pertinenziali o comunque antistanti gli esercizi commerciali (anche per evitare una problematica sovrapposizione di servizi pubblici e privati).

Zimbra

g.pennisi@comune.pisa.it

Nuova regolamentazione delle attività economiche in alcune aree comunali - Documento Federdistribuzione

Da : Federico Chiesa - federico.chiesa@federdistribuzione.it
<federico.chiesa@federdistribuzione.it>

gio. 28 feb 2019, 15:05

Oggetto : Nuova regolamentazione delle attività economiche in alcune aree comunali - Documento Federdistribuzione

 1 allegato

A : p.pesciatini <p.pesciatini@comune.pisa.it>

Cc : a.masini <a.masini@comune.pisa.it>

Gentilissimi,

come richiesto dalla Vostra cortese comunicazione e a seguito dell'incontro dello scorso 12 febbraio, si invia in allegato un documento di osservazioni e proposte alla bozza di regolamento comunale in oggetto.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni di dettaglio, chiedo la cortesia di essere aggiornati in merito al proseguimento dell'iter di approvazione del provvedimento in questione.

Cordiali saluti

Federico Chiesa

FEDERDISTRIBUZIONE

Via Albricci, 8 - 20122 MILANO

Tel. 02/89075150 - Fax. 02/6551169

federico.chiesa@federdistribuzione.itwww.federdistribuzione.it

Questo messaggio, i suoi contenuti ed i suoi allegati sono riservati e confidenziali. Se non siete i destinatari del messaggio o lo avete ricevuto per errore, Vi preghiamo di darne comunicazione e di rimuovere il messaggio stesso e gli allegati dal Vostro sistema; i contenuti di questo messaggio e degli allegati non devono essere copiati o diffusi in alcun modo. Sono riservati tutti i diritti relativi al messaggio ed ai documenti allegati.

This message is confidential and may be legally privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system; you must not copy or disclose the contents of this message or any attachment to any other person. Copyright in documents created by or on behalf of this firm remains vested in the firm, and we assert our moral rights

Osservazioni Federdistribuzione alla proposta di nuovo Regolamento del Comune di Pisa.pdf
185 KB



Prot. 28217
19/03/19

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCIA DI PISA

Osservazioni nuova Regolamentazione delle attività economiche del settore alimentare in alcune aree del centro storico e nelle altra da tutelare

Premessa

Condividiamo totalmente lo scopo del Regolamento che è quello di stabilire requisiti di qualità e regole in base alle quali è possibile aprire, trasferire, ampliare o modificare strutturalmente gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e di tutte le attività economiche per le quali è previsto il consumo immediato di alimenti e bevande, e di tutte le attività economiche per le quali è previsto il consumo immediato dei prodotti sul posto, ovvero esercizi di vicinato alimentare, attività artigianali alimentari e attività imprenditoriali agricole.

Art.1 PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Comma 5 formulazione ambigua e indefinita. Abrogare.

Art.2 AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Comma 5 aggiungi *“gli esercizi della piccola, media e grande distribuzione”*.

Art.3 LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO E ATTIVITA' VIETATE

Escludere ovunque per tutte le tipologie di attività previste e normate l'obbligo di aderire al disciplinare Città Sicura (allegato 2). Il disciplinare di Città Sicura occorre che sia stralciato dal Regolamento in oggetto, per costituire un tavolo di concertazione completamente separato e autonomo.

Comma 1 punto a: cassare *“e che in ogni caso vendano per il 50% del fatturato annuo prodotti diversi da quelli che rientrano nel disciplinare Vetrina Toscana di cui all'allegato I”*.

Comma 1 punto b: cassare *“e che in ogni caso vendano per il 50% del fatturato annuo prodotti diversi da quelli che rientrano nel disciplinare Vetrina Toscana di cui all'allegato I”*.

Comma 1 aggiungi punto p: aggiungi *“esercizi della media e grande distribuzione che non abbiano aderito a Vetrina Toscana di cui all'allegato I”*.

Comma 2 – Riformulare e spiegare meglio.

Comma 3 - Abrogare il punto *“l'ampliamento della superficie di vendita o di esercizio dedicata”*.

Comma 4 – I tempi di risposta da parte dell'Ufficio Suap in merito alla richiesta di autorizzazione all'apertura, non deve superare i 45 gg, dopodichè vale il principio del silenzio/assenso.

Art.4 ADEGUAMENTI E NORME TRANSITORIE

Comma 1 – Riformulare così: *“Per contrastare l'esistente situazione di degrado e di lesione degli interessi generali che il presente Regolamento intende tutelare, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le attività esistenti a tale data, escluso i pubblici esercizi, ubicate nell'area rappresentata nella cartografia allegato C e D, anche nelle ipotesi di subingresso, dovranno adeguare la propria attività alle seguenti condizioni non derogabili, mediante invio al Suap di specifico atto unilaterale d'obbligo con il quale vengono assunti i seguenti impegni generali:*

a) *per le attività di vicinato alimentare o misto, ivi compresi gli esercizi della piccola, media e grande distribuzione, devono essere posti in vendita prodotti di filiera corta e/o comunque tipici del territorio e della tradizione[...tutto uguale].*

b) *per le attività artigianali alimentari e le attività imprenditoriali agricole alimentari devono essere posti in vendita prodotti di filiera corta secondo il disciplinare di qualità (allegato 3).*

c) *in caso di ubicazione dell'attività sottoposta ad aree dove è intervenuta la riqualificazione con Progetto di Miglioramento Unitario, il rispetto di tutte le prescrizioni indicate nel Progetto stesso e delle norme in materia di insegne*

di esercizio a garanzia e tutela della qualità e del decoro dell'area sottoposta a tutela. Il punto c si estende anche ai pubblici esercizi.

Art.5 QUALITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE NEGLI ESERCIZI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATI CON IL SISTEMA DI VENDITA DEL LIBERO SERVIZIO

Cancellare integralmente.

Art.6 MANTENIMENTO DEL DECORO E PULIZIA DEGLI SPAZI ESTERNI ALL'ATTIVITA'

Comma 2 – Riformulare: *“E' fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche di cui al presente titolo, di provvedere, limitatamente alle aree di suolo pubblico autorizzate, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo durante tutto l'orario di apertura dell'attività commerciale”.*

Comma 2 – Cancellare: *“Agli esercenti è fatto obbligo altresì di mantenere in condizioni di decoro le medesime aree esterne anche nell'orario di apertura del locale stesso”.*

Comma 3 – Cancellare: *“...anche nel sommario processo verbale”* e sostituire con *“previa notifica dell'autorità competente”.*

comma 4 [Nuovo]

Inserisci: *“L'amministrazione comunale, su proposta e richiesta esplicita delle Associazioni di categoria del commercio legalmente riconosciute, valuta e promuove specifici progetti di mantenimento, decoro e pulizia degli spazi esterni adiacenti le attività richiedenti (piazze, vicoli, corti...), previa stipula di apposita convenzione che preveda incentivi e esenzioni in merito a tassazione locale e suolo pubblico”.*

Art.7 DECORO NELL'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO E OCCUPAZIONE ABUSIVA

Comma 1 – Cassare *“e di sicurezza della città (allegati 1 e 2)”.*

Comma 2 – Riformulare nel seguente modo: *“Sempre per le finalità all'art.1, per tutte le attività nuove o esistenti per le quali viene concessa l'occupazione*

di suolo pubblico, il termine di utilizzo del suolo pubblico è identico a quanto stabilito dalla Ordinanza Anti-Alcool numero 3 del 28/09/2018 che prevede la facoltà di somministrare le bevande alcoliche nelle aree di pertinenza fino alle 03,00, fatte salve le deroghe previste al successivo articolo 10, fatti salvi provvedimenti più restrittivi motivati.

Comma 3 – Cassare “*anche nel sommario processo verbale*” da sostituire con “*previo notifica dell'autorità competente*”.

Art.8 LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA DELLE BEVANDE ALCOLICHE PER ASPORTO

Comma 1 – Integra “*Nelle aree indicate nelle planimetrie allegate sotto le lettere C e D*”.

Art.9 LIMITI AGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE

Comma 1 – Integra “*Nelle aree C e D indicate nella planimetria...[tutto uguale]*”.

Comma 2 - Modifica così: “*La somministrazione di bevande alcoliche su aree a servizio dei pubblici esercizi deve cessare alle ore 01,00 dalla domenica al giovedì compreso, e alle ore 03,00 nei giorni di venerdì e sabato*”.

Art.10

Aggiungi: la zona D.

Art.11 DEROGHE

Aggiungi: “**Music&Drink**”; “**Cena sul Ponte**”.

Art.12 REQUISITI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Comma 3 – Integra: “*...tale da non consentire ai suoni di essere uditi all'esterno dei locali tra le ore 00:00 e le ore 07:00 nel periodo tra ottobre e aprile compreso e nel nel periodo maggio settembre tra le ore 01:00 e le ore 7:00*”.

Comma 4 –

Cancellare: “*a causa dei ripetuti esposti di residenti a tutela della quiete pubblica*”: Aggiungi: “*adeguatamente motivati e verificati dal personale della*

Polizia Municipale e dalla locale Arpat... ”.

Art.13 REQUISITI IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

Cancellare integralmente perchè non pertinente alla materia in oggetto.

Art.13 bis ADEMPIMENTI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI VAPORI E DEGLI ODORI

Cancellare integralmente perchè non pertinente alla materia in oggetto.

Art.14 LIMITAZIONI AL CONSUMO IMMEDIATO DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI ESERCIZI DI VICINATO E NELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI ALIMENTARI E NELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI AGRICOLE

Comma 4

Aggiungere la zona D. Inoltre, per la genericità di questo articolo, secondo una indefinita dizione “*non tipiche del territorio*”, anche in vista di probabili ricorsi, si consiglia una riformulazione più adeguata.

1

2

3

4

④

NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI NELLE AREA DI INTERESSE CULTURALE DEL CENTRO STORICO

PARERE UFFICIALE

La scrivente Associazione,
premesse

che condivide gli obiettivi di riqualificazione dell'offerta commerciale intesa come esercizi di vicinato, attività artigianali, attività agricole alimentari, gli esercizi della ristorazione e i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che l'Amministrazione Comunale, al fine di "salvaguardare gli interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano", si prefigge di ottenere con le nuove regole descritte nel documento posto in "concertazione",

non può non osservare

che gli obblighi a cui si intendono vincolare le concessione di nuove autorizzazioni delle attività indicate in premessa sono talmente "pesanti" che difficilmente nuovi imprenditori si azzarderanno ad aprire una nuova attività e, peggio ancora, estendendo quegli obblighi alle attività esistenti che dovrebbero adeguarsi entro un anno va, secondo la nostra modesta opinione, si andrà ad incidere negativamente su quei principi che nello stesso documento si enunciano al primo capoverso: "...la libertà di iniziativa economica privata e lo sviluppo della concorrenza (essenziali) per garantire livelli di servizio migliori...".

L'incidenza negativa su questo principio non sarà, di pari passo, compensata dall'ottenimento dall'altro fondamentale principio enunciato: "...la salvaguardia dell'interesse collettivo per il mantenimento del patrimonio storico, ambientale, ecc, ecc...". Il rischio è che il centro storico si depauperi commercialmente ancor di più di quello che è avvenuto fin ora.

"Le città vivono se vivono le attività commerciali". Questo è lo slogan che ha accompagnato ed accompagnerà sempre la nostra Associazione nel confronto con la città, i suoi Amministratori e i suoi abitanti nelle varie forme partecipative e non potrà venir meno in questa circostanza.

nell'evidenziare

che tra il contenuto del regolamento proposto e il contenuto degli articoli 110 e 111, titolo II, capo XV della legge Regionale n 62/2018, che riguarda le attività commerciali (le limitazioni per pubblici esercizi sono disciplinate dal titolo II, capo VI) vi è una enorme contraddizione: con il regolamento si intende applicare solo il contenuto della lettera a) del 4° comma dell'articolo 110 trascurando tutte le altre indicazioni e impegni che riguardano gli interventi a carico della stessa amministrazione: la semplificazione, l'incentivazione per interventi di ristrutturazione, iniziative tese al riutilizzo di fondi commerciali o artigianali rimasti vuoti, prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi, ecc, ecc.

nel merito ritenendo

che l'ottenimento dei risultati di riqualificazione della rete commerciale si otterrebbero meglio con la condivisione delle regole e dei divieti pensiamo che l'applicazione graduale delle norme che andremo a definire ci consentirebbe di raggiungere meglio gli scopi. Per questo è opportuno iniziare la riqualificazione prevedendo un avvio meno "drastico" di quello richiesto e proposto alla concertazione e,

periodicamente verificarne i risultati raggiunti e, nel caso, apportare quelle modifiche necessarie anche incidendo maggiormente sui "divieti".

Art. 3 "Limitazioni all'insediamento e attività vietate"

non si condivide l'obbligo di adesione, da parte delle attività di vicinato, al disciplinare "Pisa Città Sicura". Riteniamo eccessivo l'obbligo imposto. Siamo dell'avviso, se l'obiettivo principale del regolamento è, come crediamo, quello della riduzione della vendita e consumo di bevande alcoliche, per le attività già insediate, in particolare le botteghe più attrezzate alla vendita di bevande alcoliche che di prodotti alimentari, si dovrebbe disciplinare meglio l'uso del vetro e lo smaltimento dei residui di commercializzazione ed anche come successivamente proposto dal regolamento, la limitazione agli orari di vendita per asporto ed alla somministrazione non assistita delle bevande alcoliche.

Per quanto riguarda l'adesione a Vetrina Toscana riteniamo necessario che la proposta venga accompagnata da un protocollo che disciplini il controllo per il rispetto del disciplinare da parte di ispettori autorizzati e professionali.

Non comprendiamo come, tra i divieti previsti dalla lettera l) dell'art. 3, si equiparino le attività di somministrazione all'interno delle quali, "occasionalmente", si svolgono, nel rispetto delle specifiche norme, attività accessoria di intrattenimento, ai locali che, viceversa, svolgono "prevalentemente" attività di intrattenimento.

Inoltre, al pari di quest'ultima categoria (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni), ci chiediamo il perchè non si preveda di applicare le stesse limitazioni alle attività previste dall'art. 53 del codice alla lettera e) i "circoli" ove, è noto, l'attività di somministrazione avviene o dovrebbe avvenire, in maniera non prevalente mentre, generalmente, le manifestazioni musicali prevalgono su tutto il resto dell'attività.

Per questo,

Lettera a): Ci pare limitativo alla libertà di impresa e contraddittorio rispetto alla necessità di aumentare l'offerta ai consumatori, in una città come Pisa ove le comunità regionali del Paese sono molto rappresentate e rappresentative impedire che si possono aprire negozi di vicinato che vendano prevalentemente prodotti tipici di altre regioni.

Comunque sarebbe anche opportuno favorire il ritorno di attività qualificate di vendita di prodotti alimentari nella tradizionale area di piazza Vettovaglie così come previsto dalla lettera f) del comma 4 dell'art. 110 del Codice: *"individuare aree destinate alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e ittici, al fine di aumentare le opportunità di offerta di prodotti locali e di qualità e di favorire il mantenimento di produzioni locali"*.

Lettera b): Si parla di somministrazione di alimenti e bevande in senso generico obbligando comunque all'adesione al disciplinare Vetrina Toscana tutti gli esercizi non distinguendo le attività tradizionali della ristorazione e i locali con prevalente attività di vendita e di somministrazione di bevande. **Il disciplinare Vetrina Toscana è rivolto esclusivamente ai locali prevalentemente improntati alla ristorazione.** Molto probabilmente nemmeno le pizzerie e altre attività di ristorazione similari rientrano nel protocollo di Vetrina Toscana.

Per questo riteniamo opportuno che nel regolamento le due tipologie siano disciplinate distintamente. E' evidente che l'impatto qualitativo delle due distinte attività è molto diverso. I locali di ristorazione impattano meno sulla città e sulla vita notturna. La clientela è molto diversa e non contribuisce, quella della ristorazione, a turbare la quiete notturna dei cittadini né, tanto meno, ad estendere le negatività della così detta "mala movida".

Lettera f): Condividiamo l'esclusione dal divieto di apertura delle attività "organizzate con fast-food e/o self service solo a condizione che sia possibile per loro l'adesione al disciplinare vetrina toscana".

Comma 2, 1° capoverso: Stante l'attuale divieto all'apertura di nuove attività non comprendiamo questa norma di salvaguardia se non limitata alla zona D) inserita ex novo nell'attuale provvedimento e non facente parte delle aree precedentemente non accessibili a nuovi insediamenti.

Con la previsioni di introduzione nuove regole e di più stringenti criteri per le aperture di altre attività, ci rimane difficile comprendere, tra i tanti divieti, quelli di ampliamento o di trasferimento in modo particolare all'interno della stessa area ma anche quelli di ingresso se si adottano immediatamente le prescrizioni imposte.

Se si ritiene (e noi siamo dell'avviso che sarebbe necessario) che all'interno della intera stessa area da "proteggere" vi sia una area da tutelare maggiormente, per esempio l'area di piazza Vettovaglie, Sant'Omobono, via Cavalca si potrebbe, solo all'interno di quell'area, impedire i trasferimenti dall'esterno e, magari, favorire quelli in uscita e si potrebbe, sempre solo in quell'area ristretta mantenere il divieto di nuove autorizzazioni ad eccezione delle attività qualificate nella vendita di prodotti gastronomici tipici regionali.

Art. 4 "Adeguamenti e norme transitorie"

Vedendo le indicazioni delle attività sottoposte all'adeguamento **sembrerebbero** non rientrare le attività di somministrazione visto che si parla di **vendita** di bevande alcoliche.

Valgono comunque le considerazioni esposte al primo comma delle osservazioni all'articolo 3).

Art.5 "Qualità dell'offerta negli esercizi della grande distribuzione"

Per ragioni di non discriminazione riteniamo che la norma inserita non sia accettabile. Solo per esemplificazione facciamo presente che la Grande Distribuzione spesso svolge il ruolo di magazzino di vendita all'ingrosso rifornendo le piccole attività commerciali del settore alimentare e tra questi i mini-market che, con questo regolamento, si intende contrastarne lo sviluppo. Riteniamo che anche a questi esercizi sia consentita l'apertura alle stesse condizioni di qualsiasi altra attività e, caso mai, impegnarli a contenere (impedire) almeno gli acquisti di grosse quantità di bevande alcoliche che risultino eccessive per un consumo familiare.

Titolo II: Modifica degli orari.

Articoli 9 e 10 Considerazioni di carattere generale.

Riguardo al contenuto dell'articolo 9 riteniamo che, rispetto alla libertà d'impresa anche relativamente agli orari di esercizio, la limitazione della somministrazione di alcolici dalle ore 01,00 è eccessiva. Si ritiene che questo misura potrebbe essere imposta alle attività che non sottoscrivono il "Patto Città Sicura" mentre lasciare libera scelta degli orari a coloro che sottoscrivono il patto. Comunque anche la sottoscrizione del patto che comporta oneri di gestione aggiuntivi dovrebbe venire favorita attraverso la riduzione del Canone di Occupazione di Suolo Pubblico.

Comunque anche in questo caso si ritiene opportuno differenziare le disposizioni tra gli esercizi di Ristorazione e comunque a prevalente somministrazione di alimenti e le altre attività. Troviamo davvero difficile che un ristorante all'interno del quale o nelle aree di pertinenza ospita un gruppo di persone per una cena conviviale o per i festeggiamenti di una qualsiasi ricorrenza e che, quindi, potrebbe protrarsi oltre l'orario stabilito possa cessare la somministrazione di bevande alcoliche che accompagnano il consumo di cibi.

Riguardo ai contenuti dell'articolo 10 non è accettabile che il Sindaco assuma provvedimenti ulteriormente limitativi senza una preventiva concertazione con le Associazioni di Categoria.

Art. 12 “Inquinamento acustico”

Già durante la prima riunione di concertazione è stato sollevato il problema riguardante il comma 3). Ovviamente rimarchiamo anche con queste osservazioni la netta contrarietà al fatto che “per l'accertamento dell'infrazione non occorra la strumentazione tecnica ma sia sufficiente la percezione dei suoni all'esterno dei locali”. Si lascerebbe la valutazione (oltre all'illegittimità degli atti conseguenti) alla soggettività degli accertatori. Si ritiene, inoltre, che il rispetto delle emissioni sonore dovrebbe essere disciplinato da apposito regolamento evitando di stabilire norme e prescrizioni per categorie che potrebbero, nei fatti, risultare illegittime. La zona da tutelare rispetto ai rumori nocivi deve essere regolamentata in senso generale e i controlli per il rispetto di quei criteri effettuata su tutti i soggetti che li disconoscono.

Art.13 “ Inquinamento ambientale”

Anche in questo caso ci rimane difficile comprendere il motivo per cui il pur doveroso contributo in materia ambientale da parte delle categorie economiche, debba essere inserito all'interno del regolamento e non debba essere regolamentato (come speravamo che già lo fosse) da una norma di settore al cui rispetto sono tenuti tutti i cittadini e tutte le componenti sociali della città.

Art. 14 “Limitazioni al consumo immediato negli esercizi di vicinato, ecc, ecc”

Anche in questo caso le nostre perplessità ci pongono l'obbligo di avanzare alcune osservazioni e richieste di chiarimenti riguardo alla legittimità delle limitazioni e capire come sia possibile alle attività artigianali, ad esempio una pizzeria, una pasticceria, una gastronomia, ecc, ecc, non far consumare, specialmente se gli spazi ed i servizi a disposizione della clientela fossero idonei allo scopo, il prodotto all'interno del proprio locale?

Le ultime circolari del Garante della Concorrenza e del Mercato, recepite anche dal Ministero vanno nettamente in senso contrario.

Quello che riteniamo sia necessario per garantire, anche in questi casi, il rispetto delle regole di convivenza civile e la qualità del servizio offerto è obbligare le stesse attività a mettere a disposizione servizi all'altezza a partire anche dall'abbattimento delle barriere, l'accesso a servizi igienici ed altre prescrizioni che non siano in netto contrasto con le normative nazionali e regionali e entrino con maggiore chiarezza a far parte delle normative urbanistiche. Su questo argomento già al momento della uscita della norma, il comune regolamento l'eventuale richiesta di occupazione di suolo pubblico con l'obbligo di possedere urbanisticamente tutti i requisiti richiesti agli esercizi di somministrazione assistita (delibera G.C. n. 31 del 18-02-2008: si ricorda anche l'Ordinanza Cautelare del Consiglio di Stato n. 2572 del 7 giugno 2018)

Si richiama, anche, la nota che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato inoltrò al Ministro dello Sviluppo Economico il 27 ottobre 2016 recepita dallo stesso Ministro con la Risoluzione n. 372321 del 28 novembre 2016.

CONCLUSIONI

Nel ribadire la nostra piena disponibilità a perseguire gli obiettivi di riqualificazione della rete distributiva nel e del Centro Storico si ribadisce anche la necessità di capire meglio se i divieti e i limiti imposti con questo Regolamento che incidono pesantemente sulle attività economiche in modo

particolare in termine di riduzione degli orari di lavoro non risultino in netto contrasto con i principi più volte sanciti con le norme ed attraverso le sentenze dei tribunali Amministrativi, sul diritto alla libera attività e alla concorrenza sul mercato.

Al fine di evitare di asseverare un provvedimento di dubbia legittimità, chiedendo quindi di accompagnare le proposte e i contenuti delle osservazioni con un parere dell'Avvocatura Comunale al fine di assicurarci, anche sommariamente, la legittimità sostanziale dell'atto sottoposto alla concertazione. Un parere che, al pari dei pareri delle categorie, faccia, al momento dell'approvazione da parte degli organi deliberanti, parte integrante dell'atto .

Comunque invitiamo ad accogliere la nostra proposta di attuare un primo provvedimento più impostato su regole condivise seguendone passo passo l'evoluzione per accompagnare le attività verso quel miglioramento della vita sociale e la qualità dei servizi offerti.

**La Presidenza Confesercenti T.N.
Area Pisana**

5

1

NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL
SETTORE ALIMENTARE IN ALCUNE AREE DEL CENTRO STORICO E
NELLE ALTRE AREE DA TUTELARE - REQUISITI DI QUALITA' E
LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO E LE ATTIVITA' VIETATE A
SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI INERENTI LA
SALUTE PUBBLICA, LA CIVILE CONVIVENZA, IL DECORO URBANO, IL
PAESAGGIO URBANO

Indice:.....

Titolo I- MISURE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI, QUALI LA SALUTE PUBBLICA, LA
CIVILE CONVIVENZA, IL DECORO URBANO, IL PAESAGGIO URBANO

ART. 1 - PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ART. 3 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO E ATTIVITA' VIETATE

ART. 4 - ADEGUAMENTI e NORME TRANSITORIE

ART. 5 - QUALITA' DELL'OFFERTA COMMERCIALE NEGLI ESERCIZI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE
ORGANIZZATI CON IL SISTEMA DI VENDITA DEL LIBERO SERVIZIO

ART. 6 - MANTENIMENTO DEL DECORO E PULIZIA DEGLI SPAZI ESTERNI ALL' ATTIVITA'

ART.7 - DECORO NELL'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO E OCCUPAZIONE ABUSIVA

TITOLO II - MODIFICA ORARI DI APERTURA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE
ALIMENTARE E CONTRASTO ALL'ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE NELLE AREE DEL CENTRO
STORICO E NELLE ALTRE AREE DA TUTELARE PER CONTRASTARE ALTRI COMPORTAMENTI
CHE INCIDONO SUL DECORO E LA SICUREZZA

ART. 8- LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA DELLE BEVANDE ALCOLICHE PER ASPORTO

ART. 9 - LIMITI AGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE

ART. 10- MODIFICA ORARI DI APERTURA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE ALIMENTARE

ART. 11 - DEROGHE

ART. 12 REQUISITI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE

ART. 13 REQUISITI IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

ART.14 LIMITAZIONI AL CONSUMO IMMEDIATO DI ALIMENTI e BEVANDE NEGLI ESERCIZI DI
VICINATO E NELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI ALIMENTARI E NELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

AGRICOLE

TITOLO III – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 – SANZIONI PER IL TITOLO I

ART. 16 - SANZIONI PER IL TITOLO II

ART. 17 – ESECUZIONE COATTIVA E MAGGIORAZIONI DELLE SANZIONI PECUNIARIE

ARTICOLO 18 - NORMA FINALE ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Allegati: planimetria aree C e D; allegato 1 – disciplinari ristoratori e shopper per adesione Vetrina Toscana;
Allegato 2 "Pisa

Città Sicura; Allegato 3 – Prodotti filiera corta;

TITOLO I - MISURE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI GENERALI, QUALI LA SALUTE
PUBBLICA, LA CIVILE CONVIVENZA, IL DECORO URBANO, IL PAESAGGIO
URBANO

ART. 1 - PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1.1 principi di riferimento alla base del presente regolamento sono costituiti dalla libertà di iniziativa economica privata e dallo sviluppo della concorrenza per garantire livelli di servizio migliori all'utenza nel rapporto qualità/prezzo. Tali principi devono però tenere conto della salvaguardia dell'interesse collettivo per il mantenimento del patrimonio storico, ambientale, culturale quali beni irrinunciabili per la vocazione culturale e turistica della città, il cui centro storico è definito come città d'arte, meta perciò di un notevole afflusso di turisti.

Pertanto, in attuazione del titolo II capo XV, della L.R.T. n. 62/2018 ossia del nuovo Codice del commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione carburanti in materia di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio, il presente regolamento intende individuare requisiti di qualità e stabilire regole atte a promuovere percorsi di tutela attraverso percorsi di rigenerazione urbana e/o programmi di qualificazione della rete commerciale sia nelle aree di particolare valore e pregio storico culturale sia nelle aree ove sono presenti fenomeni di degrado urbano.

Scopo di questo regolamento è pertanto quello di stabilire requisiti di qualità e regole in base alle quali sia possibile aprire, trasferire, ampliare o modificare strutturalmente gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, e di tutte le attività economiche per le quali è previsto il consumo immediato dei prodotti sul posto, ovvero esercizi di vicinato alimentare, attività artigianali alimentari ed infine le attività imprenditoriali agricole alimentari. Tale estensione regolamentare alle fattispecie sopra individuate è

Commentato [MB1]: Principi generali

Commentato [MB2]: Scopo del Regolamento

Commentato [MB3]: Soggetti coinvolti

conforme ai principi generali stabiliti dalla direttiva servizi (2006/123/CE) recepita dal dlgs n. 59/2010, dal dlgs 114/1998, alla L.R. n. 62/2018, nonché delle circolari mise (risoluzioni 153037 del 07/05/18;87473 del 09/03/17;380940 del 20/09/17) e delle pronunce del garante della concorrenza (S2605/2016). In particolare, la suddetta estensione normativa della disciplina prevista per le attività di somministrazione di alimenti e bevande alle attività per le quali il legislatore regionale ha consentito il consumo sul posto di alimenti e bevande, ovvero alle attività di vicinato alimentare ed alle attività artigianali in presenza dei requisiti igienico sanitari e' prioritariamente dovuto sia alla necessità di salvaguardare il consumatore nel rapporto qualità-prezzo, sia al dovere di assicurare efficaci interventi da parte delle forze dell'ordine nei casi in cui il consumo sul posto generi turbative della sicurezza pubblica. La Regione Toscana con la legge regionale n. 62/2018, ha confermato che i comuni definiscono i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non prevedendo limiti numerici, ma il possesso di requisiti qualitativi. Il Comune con questo atto regolamentare, definisce, sulla base di quanto stabilito dall'art. 49 della suddetta legge, i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale.

2. I requisiti di qualità possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, all'impatto ambientale ed all'adesione a disciplinari di qualità, anche relativi alla qualificazione professionale degli esercenti.

3. Il Comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità e qualità urbana ed attraverso un apposito provvedimento, approvato anche nell'ambito della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, potrà introdurre un'apposita variante al vigente regolamento urbanistico e determinare specifiche destinazioni d'uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d'uso degli stessi e specifici divieti, vincoli prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.

4. In ordine al miglioramento dei requisiti di qualità dal punto di vista igienico sanitario, dei locali adibiti ad attività economiche del settore alimentare ed in particolare ai locali idonei ad ospitare le attività di somministrazione di alimenti e bevande, il Comune potrà favorire l'approvazione di un aggiornamento del vigente regolamento edilizio di area pisana.

5. Il presente Regolamento - in attuazione della direttiva servizi 2006/123/CE, degli articoli 8 lettera h e 64 comma 3 Dlgs n.59/2010, della L.R. n. 62/2018 art. 49 intende perseguire la tutela del Centro Storico e delle altre aree individuate nella planimetria allegata al presente regolamento attraverso una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, l'identità

Commentato [MB4]: Possibili ambiti di intervento

Commentato [MB5]: urbanistica

Commentato [MB6]: igienico sanitario

Commentato [MB7]: regolamento edilizio

Commentato [MB8]: scopi generali

culturale e storico-architettonica del centro della città, anche in coerenza con i programmi di viabilità urbana, con le limitazioni o interdizioni del traffico veicolare e la prevenzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico.

6. Il Comune con il presente regolamento, definisce, altresì, sulla base di quanto stabilito dalla legge regionale n. 62/2018, i requisiti di qualità degli esercizi di somministrazione ed in senso estensivo di tutte le attività economiche per le quali è previsto il consumo immediato dei prodotti sul posto anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- a) vocazione delle diverse aree territoriali;
- b) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;
- c) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XV, della L.R.T. n. 62/2018;

Commentato [MB9]: ambiti applicazione del Regolamento

7. Il presente regolamento non può considerarsi un piano, in senso tecnico, bensì un atto di programmazione per la definizione di caratteristiche delle attività economiche del settore alimentare che, comunque, ha la funzione di indirizzare gli insediamenti delle attività economiche relative al settore alimentare secondo le finalità indicate dalla legge regionale stessa, anche in relazione alle diverse parti del territorio. Le norme del presente regolamento si applicano ad alcune aree del Centro Storico e delle altre aree individuate nella planimetria allegata.

Commentato [MB10]: zone che possono essere allargate dalla Giunta Comunale

8. le aree interessate dalla presente disciplina e rappresentate nella planimetria allegata sono le seguenti:

- "Area C – nuove limitazioni e requisiti di qualità in aree già soggette a precedenti divieti di insediamento";

"Area D – nuove aree soggette a limitazioni e requisiti di qualità";

Le disposizioni regolamentari oggetto del presente regolamento e quelle eventualmente approvate in base a quanto previsto ai precedenti commi 2-3-4 dei principi ispiratori del presente regolamento dovranno essere recepite negli strumenti di pianificazione generale vigenti in conformità a quanto previsto dalla L.r. n. 65/2014.

Commentato [MB11]: e quindi anche nel piano del Commercio

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i requisiti di cui devono essere in possesso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli art. 48-49 della L.R. n.62/2018 - in caso di apertura, subingresso, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di somministrazione e modifiche strutturali. In attuazione dell'art. 64 comma 3 del dlgs n. 59/2010, e dell'art. 49 della L.R. n. 62/2018, vengono stabiliti anche specifici divieti e limiti all'apertura di nuove attività limitatamente ai casi in cui

ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio, alla normale mobilità.

2. Detta inoltre i principi in base ai quali viene differenziata la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dal "consumo immediato dei prodotti alimentari presso gli esercizi di vicinato e/o le attività artigianali alimentari così come stabilito dal D.L. 4.7.06 n. 223 convertito con la L. 4.8.06 n. 248 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.", del D.lgs n. 114/1998 per quanto applicabile, del Dlgs n. 228/2001 art. 4c.2 bis-c.8bis-8-8 bis, della L.R. n. 62/2018 articoli 14-15-48-49-54-74, della L.R. N. 53/2008 articolo 10, nonché delle circolari Mise n.3603 del 28/09/2006 e delle pronunce del garante della concorrenza S 2605/16.

3. Disciplina la limitazione della vendita e della somministrazione di alcolici di cui agli articoli 14-15, 48-49, 54 e 74 della L.R. n. 62/2018 nelle ipotesi di comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico. Le stesse limitazioni sono applicabili alle attività artigianali alimentari ove è consentito il consumo immediato sul posto di bevande alcoliche.

4. Disciplina il potere di modifica degli orari di apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi da parte del Sindaco, in base all'art. 54 comma 6 del D.lgs n. 267/2000, nei casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana.

5. In base alle considerazioni ed ai principi evidenziati in premessa, il presente regolamento esplica i suoi effetti anche nei confronti degli esercizi di vicinato alimentare e misti disciplinati dall'art. 14-15 della L.R. n. 62/2018, e delle attività artigianali alimentari di cui all'art.10 della L.R. n. 53/2008 ove è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. Al fine di contrastare il consumo di bevande alcoliche, la presente disciplina relativamente agli articoli 6-7-8 si estende anche alle aperture di attività di vendita bevande alcoliche rientranti tra i prodotti di fillera corta da parte degli imprenditori agricoli disciplinate dal D.lgs n.228/2001, alla vendita e/o somministrazione di alcolici mediante distributori automatici e ai temporary store disciplinati rispettivamente dagli articoli 54-74 e 16-17 della L.R. n.62/2018.

6. Sono da intendersi:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande le attività che somministrano alimenti e bevande, la

Commentato [MB12]: soggetti interessati

vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

- esercizi di vicinato, le attività di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare aventi superficie di vendita non superiore a 300 metri quadrati;

- temporary store, gli esercizi di vicinato nei quali si svolgono temporanee attività di vendita;

- imprenditori agricoli, coloro che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi, nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 42;

- attività artigianale alimentare, l'impresa artigiana che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L'impresa artigiana alimentare in base alla l.r. n. 53/2018 può vendere beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi adiacenti, senza l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge regionale 62/2018. L'impresa artigiana può consentire il consumo immediato dei prodotti di propria produzione, nei locali stessi di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell'azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie;

ART. 3 - LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO E ATTIVITA' VIETATE

1. Nelle aree identificate nella planimetria allegata sotto la lettera "C" e "D", per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono vietate le seguenti attività:

a) attività di vicinato alimentare- compresi i temporary store – che vendono prodotti diversi da quelli che rientrano nel disciplinare "Vetrina Toscana" di cui all'allegato "1" al fine di qualificare i servizi commerciali del territorio e promuovere lo sviluppo di una rete di qualità. Per le attività ammesse è in ogni caso obbligatorio aderire al disciplinare Città Sicura (allegato 2).

Sono escluse dal divieto, di cui alla lettera a), le attività di vendita di prodotti seguenti: le pescherie, le rivendite di pane e le rivendite di frutta e verdura, purché presentino specifico atto unilaterale d'obbligo

Commentato (MB13): definizioni

Commentato (MB14): si vieta tutto! Troppe le restrizioni per un periodo di 5 anni.

di impegno a non vendere alcol;

b) somministrazioni di alimenti e bevande che non abbiano aderito al disciplinare di Vetrina Toscana di cui all'allegato "1" al fine di promuovere lo sviluppo di una rete di qualità. Per le attività ammesse è in ogni caso obbligatorio aderire al disciplinare Città Sicura (allegato 2);

c) attività artigianali alimentari e le attività imprenditoriali agricole del settore alimentare che non abbiano adottato le linee guida regionali di cui all'allegato "3" e che non impieghino prodotti di filiera corta nel processo di produzione e/o trasformazione del prodotto finito e oggetto di vendita e/o somministrazione non assistita. Nel presente regolamento si applica la disciplina della filiera corta approvata con L.R. n. 30/03 e relativo regolamento attuativo dpr n. 46/04.). Per le attività ammesse è in ogni caso obbligatorio aderire al disciplinare Città Sicura (allegato 2);

d) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui agli art. 54 comma 3 e 4 art. 74 commi 3 e 4 e della L.R. n. 62/2018;

e) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite apparecchi automatici di generi alimentari di cui all'art. 54 commi 1 e 4 art. 74 commi 1 e 4 della L.R. n. 62/2018, esercitata congiuntamente ad altra attività principale alimentare;

f) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al "fast-food" e/o "self-service", ad eccezione di quelle poste a servizio della Stazione Ferroviaria e di altri mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali e universitarie, scuole, RSA, asili. Sono escluse dal presente divieto le somministrazioni di alimenti e bevande organizzate come fast food e/o i self service che aderiscano al disciplinare di Vetrina Toscana di cui all'allegato "1". Per le attività ammesse è in ogni caso obbligatorio aderire al disciplinare Città Sicura (allegato 2).

g) titoli abilitativi temporanei o permanenti ai sensi degli articoli 68 e 80 del TULPS per lo svolgimento di attività accessorie di intrattenimento all'interno di attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti;

h) attività di commercializzazione nei locali di somministrazione, negli esercizi di vicinato compreso le attività di cui all'articolo 5 o nelle attività artigianali alimentari di prodotti derivanti dalla cannabis;

i) chioschi fissi permanenti su area pubblica per la somministrazione o vendita di prodotti alimentari, escluse eventuali ricollocazioni;

l) le attività disciplinate all'art. 53 della L.R. n. 62/2018 sono incompatibili con gli interessi tutelati dal presente regolamento e pertanto a partire dalla sua entrata in vigore negli esercizi di somministrazione sono vietate sia le nuove attività di intrattenimento accessorie, sia le attività prevalenti previste dall'art. 53

Commentato [MB15]: Non si potranno aprire bar e ristoranti che non abbiano aderito a Vetrina Toscana e firmato il Disciplinare Pisa città sicura. Per una città è auspicabile avere solo attività legate alla tradizione ed escludere locali di nuove tendenze o con nuove offerte di altre culture enogastronomiche?

comma 1 lettere a 1) e 2) di spettacolo, trattenimento e svago, le sale da ballo, le sale da gioco ed i locali notturni. Non rientra nel presente divieto la musica di sottofondo o le attività tipo il piano bar;

m) l'aggiunta del settore alimentare per le attività non alimentari esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

n) l'apertura di attività artigianali e/o di vicinato alimentare o misto, nelle unità immobiliari con superficie calpestabile di vendita superiore a 100 mq per i quali la Soprintendenza ha notificato il Decreto di vincolo storico artistico emesso ai sensi della Seconda Parte del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.

2. L'avvenuta presentazione di un procedimento, anche di tipo tecnico, finalizzato a realizzare l'attività oggetto del futuro insediamento è da intendersi come attività esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, pertanto, esclusa dai divieti indicati al precedente comma 1.

3. In attuazione dell'art. 64 comma 3 del D.Lgs n. 59/2010 e dell'art. 49 della L.R. n. n. 62/2018, nei casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona del centro storico e nelle altre aree della città ove si riscontrino situazioni analoghe senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio, alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali, in aggiunta alle limitazioni previste al comma 1 con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Parti Sociali, potranno eventualmente essere individuate specifiche aree in cui non è ammesso in alcun modo l'insediamento di esercizi di somministrazione, di vicinato alimentare, di attività artigianali alimentari, né come nuova apertura né come trasferimento di attività preesistente.

Rientra nel divieto di insediamento di nuove attività stabilite con l'eventuale suddetto provvedimento di Giunta Comunale:

- l'aggiunta di una nuova attività rispetto ad altra già esistente;
- il trasferimento di sede di una attività esistente e funzionante all'esterno dell'area tutelata verso l'interno di tale area;
- il trasferimento di sede di attività già presente all'interno dell'area oggetto di tutela nell'ambito dell'area stessa;
- l'ampliamento della superficie di vendita o di esercizio dedicata.

Tale provvedimento interdittivo potrà essere adottato dalla Giunta Comunale per un arco temporale massimo di due anni prorogabile, in caso di persistenza delle medesime motivazioni, fino ad un massimo di 4 anni.

4. Nelle zone soggette a tutela rappresentate nell'allegato "C e D" si applica l'articolo 50 comma 1 seconda

Commentato [MB16]: Perché? Non lo troviamo giusto

Commentato [MB17]: Norma di transizione

Commentato [MB18]: Eccessivamente arbitraria

Commentato [MB19]: Assurdo. Trucco per vendere
vigente un divieto altrimenti illegittimo

parte della L.R. n. 62/2018 e, pertanto, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vicinato alimentare e le attività artigianali alimentari (con e senza somministrazione assistita) che si intendano avviare o trasferire nelle zone "C e D" sono in ogni caso soggette all'ottenimento di un'autorizzazione all'apertura da parte dell'Ufficio SUAP subordinatamente alla verifica in ordine al rispetto delle disposizioni previste nel presente regolamento, dell'eventuale Piano di Miglioramento Unitario disciplinante l'area oggetto di apertura o trasferimento di attività e di ogni altra norma od ordinanza applicabile in materia. L'inosservanza dei contenuti dell'autorizzazione suddetta configura lo svolgimento di attività senza titolo abilitativo e comporta l'applicazione delle sanzioni previste al successivo titolo III.

ART. 4 - ADEGUAMENTI e NORME TRANSITORIE

1. Per contrastare l'esistente situazione di degrado e di lesione degli interessi generali che il presente Regolamento intende tutelare, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le attività esistenti a tale data ubicate nell'area rappresentata nella cartografia allegato "C e D", anche nelle ipotesi di subingresso, dovranno adeguare la propria attività alle seguenti condizioni non derogabili, mediante invio al SUAP di specifico atto unilaterale d'obbligo con il quale vengono assunti i seguenti impegni generali:

- qualora vengano posti in vendita bevande alcoliche di qualsiasi gradazione è obbligatorio aderire al disciplinare Città Sicura (allegato 2);
- per le attività di vicinato alimentare o misto devono essere posti in vendita prodotti di filiera corta e/o comunque tipici del territorio e della tradizione storico culturale della città di Pisa e della Regione Toscana, secondo il Disciplinare di qualità "Vetrina Toscana" (allegato 1). Al fine di favorire i servizi alimentari alla residenza del Centro Città, gli esercizi che vendono prodotti alimentari di qualsiasi tipologia indicati e rientranti nelle aree rappresentate nelle planimetrie allegati "C" e "D" devono, altresì, essere organizzati funzionalmente in modo che siano in vendita prodotti appartenenti ad almeno 5 differenti tipologie merceologiche a scelta fra: prodotti da forno, frutta fresca, verdura fresca, gastronomia, latte e derivati, carne, pesce.
- per le attività artigianali alimentari e le attività imprenditoriali agricole alimentari devono essere posti in vendita prodotti di filiera corta secondo il disciplinare di qualità (allegato 3);
- in caso di ubicazione dell'attività sottoposta ad aree dove è intervenuta la riqualificazione con Progetto di Miglioramento Unitario, il rispetto di tutte le prescrizioni indicate nel Progetto stesso e della norme in materia di insegne di esercizio a garanzia e tutela della qualità e del decoro dell'area sottoposta a tutela.

2. Decorso il termine di adeguamento di 1 anno senza che le attività sopra citate abbiano presentato atto

Commentato [MB20]: Assurdo giuridico; obbligo adesione al Disciplinare

Commentato [MB21]: Non è possibile

Commentato [MB22]: I prodotti di filiera corta ok ma non deve essere esclusiva. Così non si capisce

Commentato [MB23]: Sono troppe le tipologie merceologiche ed in molti casi non è possibile ed inoltre si snaturano le specificità dei negozi trasformandoli tutti in minimarket quindi contraddittorio con i principi generali

Commentato [MB24]: Ok ma non in forma esclusiva

Commentato [MB25]: Troppo vincolante

unilaterale d'obbligo al SUAP e/o senza che si siano adeguate ai requisiti e prescrizioni non derogabili indicati al precedente comma 1, l'Amministrazione Comunale assumerà i necessari provvedimenti interdittivi dell'attività in quanto equiparate all'esercizio di attività senza titolo e soggetto alle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste per le attività abusive dalla L.R. n. 62/2018.

Commentato [MB26]: inaccettabile

ART. 5 - QUALITÀ DELL'OFFERTA COMMERCIALE NEGLI ESERCIZI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATI CON IL SISTEMA DI VENDITA DEL LIBERO SERVIZIO

1. Sono considerate idonee dal punto di vista della qualità offerta e quindi esclusi dai divieti indicati al precedente art. 3, le attività di vendita del settore alimentare e/o misto aventi superficie di vendita non superiore ai 300 mq costituenti succursali della grande distribuzione, fatta salva l'applicazione del divieto

Commentato [MB27]: beneficiati le catene dei market e quindi della GDO

indicato alla lettera h dell'art. 3 e le limitazioni stabilite al successivo titolo II. Si definisce il sistema di vendita del libero servizio, il sistema facente parte della grande distribuzione con modalità self-service e relativo ad attività economiche alimentari e miste con superficie di vendita non superiore ai 300 mq.

Rientrano nei divieti indicati al precedente articolo 2, i c.d. "minimarket" non appartenenti a catene standard ufficiali riconosciute dalla grande distribuzione, in quanto non costituenti punti vendita aventi la natura giuridica di succursali di imprese di grandi dimensioni di rilevanza nazionale o internazionale.

2. Al fine di prevenire l'abuso nel consumo di bevande alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, sono soggette alla disciplina prevista dal successivo titolo II anche le attività definite al precedente comma 1. È inoltre vietato esporre nelle vetrine e/o pubblicizzare in maniera percepibile all'esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

ART. 6 - MANTENIMENTO DEL DECORO E PULIZIA DEGLI SPAZI ESTERNI ALL'ATTIVITÀ

8

1. Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno delle aree indicate nelle planimetrie allegate sotto le lettere "C" e "D" anche temporaneamente sfitti, e ai titolari delle attività ancorché non ancora attivate o momentaneamente sospese, di custodire e mantenere il fondo e gli spazi pubblici antistanti l'esercizio attraverso le seguenti attività:

a) pulizia costante delle saracinesche, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari e le entrate, nonché degli spazi rientranti non protetti da serrande;

b) per i locali sfitti:

- oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore bianco) tali da

rispettare il decoro estetico delle vie del Centro;

- divieto di affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, adesivi, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;

- rimozione di manifesti, adesivi, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili affissi da terzi su vetrine e parti esterni dell'immobile;

- rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi;

c) mantenere in buono stato di manutenzione le insegne di esercizio.

2. E' fatto obbligo per gli esercenti delle attività economiche di cui al presente titolo, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo durante tutto l'orario di apertura dell'attività commerciale. Agli esercenti è fatto obbligo altresì di mantenere in condizioni di decoro le medesime aree esterne anche nell'orario di apertura del locale stesso.

3. In attuazione dell'art. 3 c.17 della L. n. 94/2009, nel caso in cui il proprietario dell'immobile sfitto o l'esercente l'attività economica ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio, il Sindaco per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti anche nel sommario processo verbale e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

ART.7 – DECORO NELL'UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO E OCCUPAZIONE ABUSIVA

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le nuove aperture di attività relative al settore alimentare, l'occupazione di suolo pubblico nelle aree rappresentate nelle planimetrie allegate sotto le lettere C e D dovrà essere concessa da SEPI SPA esclusivamente in favore delle nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande accessibili ai disabili, in possesso dei requisiti igienico sanitari e risultanti aderenti al disciplinare di qualità e di sicurezza della città (allegati 1 e 2). Non è consentito l'utilizzo del suolo pubblico per attività di esposizione pubblicitaria in conto terzi in quanto estranea alla funzione di somministrazione propria dell'attività commerciale avente diritto all'utilizzo del suolo pubblico per l'esercizio della somministrazione.

2. Sempre per le finalità all'art.1 del presente regolamento, per tutte le attività nuove o esistenti per le quali viene concessa l'occupazione di suolo pubblico, il termine di utilizzo del suolo pubblico è stabilito in conformità a quanto previsto dall'art. 14 bis commi 1 e 2 del Dlgs n. 125/2001 e dalla relativa circolare

Commentato [MB28]: DEFINIZIONE DI AREE ESTERNE; pericolo di interpretazioni variabili a seconda degli accertatori

Commentato [MB29]: Troppo restrittivo, troppi vincoli

del Mise n. del 0331482 del 10/09/2018, ovvero alle ore 24,00, fatte salve le deroghe previste al successivo articolo 10, fatti salvi provvedimenti più restrittivi motivati.

3. In attuazione dell'art. 3 c.16 della L. n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'Autorita' per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti anche nel sommario processo verbale e se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Commentato [MB30]: Troppo pesante e troppo arbitraria

TITOLO II – MODIFICA ORARI DI APERTURA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
DEL SETTORE ALIMENTARE E CONTRASTO ALL'ABUSO DI SOSTANZE
ALCOLICHE NELLE AREE DEL CENTRO STORICO E NELLE ALTRE AREE DA
TUTELARE PER CONTRASTARE ALTRI COMPORTAMENTI CHE INCIDONO SUL
DECORO E LA SICUREZZA

ART. 8- LIMITI AGLI ORARI DI VENDITA DELLE BEVANDE ALCOLICHE PER ASPORTO

1. Nelle aree indicate nelle planimetrie allegate sotto le lettere "C" alle attività economiche prive di titoli abilitativi per l'esercizio della somministrazione assistita è fatto divieto di vendita, anche per asporto, di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 21,00 fino alle ore 6,00; in caso di somministrazione temporanea, si considera 'per asporto', la vendita finalizzata ad un consumo che avvenga oltre l'area attrezzata per il consumo sul posto. E' fatto inoltre divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche refrigerate dalle ore 00:00 alle ore 23:59.

Commentato [MB31]: Niente vendita di birra fresca con la pizza

Nelle attività di vicinato alimentare non è possibile conservare bevande alcoliche in attrezzature destinate alla refrigerazione, seppure spente. Le suddette limitazioni sono poste per impedire condotte degradanti derivanti dall'abuso del consumo di bevande alcoliche indotto dalla refrigerazione delle stesse.

Commentato [MB32]: Tutto inaccettabile

2. in caso di necessità, con provvedimenti specifici motivati, il Sindaco potrà estendere le suddette limitazioni anche ad altre zone, nonché alle attività economiche in possesso dei titoli abilitativi per l'esercizio della somministrazione assistita ubicate nella medesima area da tutelare. Non costituisce vendita per asporto il servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3. I divieti di cui ai commi precedenti decorrenti dalle ore 21,00 si applicano anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14-bis della Legge 30 marzo

2001, n.125.

ART. 9 - LIMITI AGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE

1. . Nell'area "C" indicata nella planimetria allegata e' fatto divieto di somministrazione di alcolici di ogni gradazione e natura dalle ore 01,00 alle ore 06,00.

2. La somministrazione di bevande alcoliche su spazi e aree pubbliche, compreso quelle a servizio degli esercizi pubblici, deve cessare alle ore 24.00 e non può essere ripresa fino alle ore 7.00.

Commentato [MB33]: Orari inapplicabili

ART. 10- MODIFICA ORARI DI APERTURA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE ALIMENTARE

1. Nell'area "C" indicata nella planimetria allegata e/o nei confronti di attività specifiche del settore alimentare frequentemente interessate da verbali di contestazione per la vendita di alcolici oltre l'orario consentito, sempre per assicurare il raggiungimento delle finalità indicate all'art.1 del presente regolamento, e di quanto previsto dalla legge n. 48/2017 di conversione del D.L. n.14/2017, a salvaguardia del diritto alla quiete ed al riposo, in presenza dei presupposti dall'art. 54 comma 6 del D.Lgs n. 267/2000, il Sindaco con proprio provvedimento modifica gli orari di apertura di specifiche attività economiche di vicinato del settore alimentare o misto, per periodi temporali limitati e comunque fino al periodo massimo di un semestre, nei casi di accertate situazioni di emergenza tali da compromettere la tutela del riposo e della quiete pubblica dei residenti nel centro città, della salute dei frequentatori e della sicurezza pubblica, a causa del fenomeno conosciuto come " mala movida cittadina", ossia dei costanti episodi di assemblamento di una moltitudine di persone, che si riversano nelle ore notturne in strade pubbliche e piazze:

Commentato [MB34]: Eccessivamente arbitrario

- bevendo alcol in prossimità di attività economiche che vendono alcolici per asporto;
- effettuando i bisogni fisiologici sulla pubblica via e in luoghi aperti al pubblico;
- abbandonando i contenitori di prodotti alcolici su suolo pubblico costituenti pericolo per gli stessi e per i residenti, se trattasi di contenitori di vetro, nonché destinati a divenire la mattina seguente un'enorme massa di rifiuti che alterano il decoro dell'ambiente e del paesaggio cittadino e che gravano come maggiori spese sul bilancio cittadino;
- producendo un rumore antropico tale da compromettere il diritto alla tranquillità e al riposo dei residenti;
- ostacolando il traffico dei veicoli e delle attività di servizio alla città, quali servizi sanitari, raccolta rifiuti, spazzamento e lavaggio, ecc.;
- consumando sostanze illecite;
- generando fenomeni di violenza, quali risse e aggressioni.

2. I suddetti provvedimenti sindacali di modifica degli orari di apertura sono adottabili anche in altre di altre zone delle città ove si riscontrino situazioni analoghe a quelle citate nel precedente comma.

3. Il Sindaco potrà valutare la possibilità di estendere i provvedimenti di modifica degli orari di apertura anche alle attività artigianali alimentari, ai produttori agricoli, alle attività di somministrazioni di alimenti e bevande, nelle ipotesi di accertata vendita per asporto di alcolici nell'area che si intende tutelare con l'adozione di tale ordinanza.

Commentato [SP35]: Eccessivamente arbitrario

4. In attuazione dell'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dal Decreto Legge n.113/2018 convertito con L. n.132/2018, accertata l'urgente necessità di intervenire per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, il Sindaco potrà adottare provvedimenti non contingibili e urgenti a tutela della sicurezza urbana in materia di orari di vendita, anche per asporto, di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

ART. 11 - DEROGHE

1. I divieti di cui agli articoli 6, 7 e 8 non si applicano nelle seguenti ricorrenze:

- a) la notte di Capodanno;
- b) la notte Bianca;
- c) la notte Blu;
- c) le notti legate al Capodanno Pisano;
- d) la notte della Luminaria;
- e) la notte del Gioco del Ponte;

2. Ulteriori deroghe possono essere stabilite dalla Giunta con specifico atto motivato.

11

ART. 12 REQUISITI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

1. A seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 124 del regolamento di attuazione del TULPS, RD 635/1940, operata dall'art. 13 del D.L. 92/2012 n.5 convertito nella Legge n.35/2012, non è più richiesta la licenza di cui all'art.68 del TULPS, di cui al R.D. 773/1931 relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande con capienza non superiore alle 100 presenze, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 (in base al DPR 151/2011 allegato 1 punto 65)

dove viene effettuata attività musicale di sottofondo in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo.

Rientra nell'attività musicale di sottofondo l'attività rientrante nella tipologia di piano bar.¹

2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande ricadenti nell'area "C" indicata nella planimetria allegata ed in possesso dei requisiti igienico sanitari per la somministrazione assistita in base al vigente regolamento edilizio, qualora vogliano offrire alla clientela musica di sottofondo devono rispettare i limiti acustici previsti dal dpcm 14/11/1997 per la zona di cui Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con DCC n. 66 dell'8/09/2004 presentando apposita autocertificazione. Qualora l'entità del suono emesso sia tale da superare i limiti previsti dal piano comunale di classifica acustica vigente, dovranno preliminarmente essere effettuati lavori di insonorizzare dei locali entro i quali vengono

effettuate le esecuzioni musicali, adottando tutte le misure atte a non creare disturbo alla quiete pubblica.

Comunque per poter svolgere tale attività accessoria è necessario acquisire il nulla osta previsto all'art. 8, comma 6, della Legge n. 447 del 26/10/1995.

3. E' fatto comunque obbligo di assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività musicale di sottofondo siano strutturati in modo tale da non consentire ai suoni di essere uditi all'esterno dei locali tra le ore 0:00 e le ore 7:00. Per l'accertamento della infrazione non occorre strumentazione tecnica ma è sufficiente la percezione dei suoni all'esterno dei locali.

4. Qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a causa di ripetuti esposti di residenti a tutela della quiete pubblica, verificati dal personale della locale ARPAT, il Sindaco in attuazione dell'art. 9 della L. n. 447/1995 con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

5. Nel caso di richiesta di titoli abilitativi TULPS in materia di pubblico spettacolo come attività accessoria e non prevalente delle attività di somministrazioni di alimenti e bevande disciplinate dagli articoli 68-80 e dal D.lgs. 151/2001 ed al D.M. 19/08/1996 si rinvia alle specifiche limitazioni di insediamento di nuove attività previste dal vigente regolamento urbanistico che vieta l'apertura di sale da ballo e discoteche nel centro storico ed a quanto previsto al precedente articolo, in materia di divieto di ottenimento di titoli abilitati temporanei o permanenti ai sensi degli articoli 68 e 80 del TULPS per lo svolgimento di attività accessorie o prevalenti di intrattenimento all'interno di attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla lettera f) del D.M. 08/08/1996 nelle aree "C" e "D" rappresentate nella planimetria allegata.

ART. 13 REQUISITI IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

1. Nell'area "C" indicata nella planimetria allegata, le nuove attività economiche del settore alimentare dopo l'entrata in vigore del presente regolamento devono dotarsi di appositi cassonetti per la raccolta

differenziata dei rifiuti, come previsto dalla vigente normativa e dai regolamenti comunali in materia e sono responsabili dei rifiuti immediatamente prodotti dall'utenza servita in loco. In fase di presentazione della SCIA di avvio o di subingresso dell'attività dovrà essere presentato un atto unilaterale d'obbligo con

1 Tale forma di trattenimento che si ritiene esente dall'obbligo di licenza tulpas deve essere svolta in forma non professionale, ovvero senza

il pagamento di un biglietto di ingresso, oppure senza aumento dei prezzi delle consumazioni in occasione del trattenimento, oppure

diffusione di pubblicità tale da apportare un forte incremento di pubblico, o anche coinvolgimento diretto del pubblico nel trattenimento o

modifica degli arredi del locale.

12

il quale dovranno essere descritte le modalità di organizzazione del corretto conferimento dei rifiuti e la tipologia di promozione delle forme di incentivazione praticate nei confronti dell'utenza al fine di assicurare il corretto conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori.

2. Le attività economiche del settore alimentare ricadenti nelle aree indicate nelle planimetrie allegate sotto le lettere "C" risultanti preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno presentare al SUAP l'atto unilaterale d'obbligo indicato al precedente comma 1 entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. In attuazione dell'art. 3 c.17 della L. n. 94/2009, nel caso in cui il proprietario dell'immobile sfritto o l'esercente l'attività economica ometta di adempiere agli obblighi inerenti al conferimento dei rifiuti e ciò si traduca in una accertata carenza di pulizia e decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio, il Sindaco per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti anche nel sommario processo verbale e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

ART.14 LIMITAZIONI AL CONSUMO IMMEDIATO DI ALIMENTI e BEVANDE NEGLI ESERCIZI DI VICINATO E NELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI ALIMENTARI E NELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI AGRICOLE

1.L'art. 3 (Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale) al c. 1 lett. f bis del D.L. 4.7.06 n. 223 convertito con la L. 4.8.06 n. 248 stabilisce che negli esercizi di vicinato è consentito il consumo immediato dei prodotti utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, ad integrazione di

quanto già stabilito all'art. 7 c. 3 del D. lgs. n. 114/98.

1.bis Il consumo immediato dei prodotti è consentito anche alle attività artigianali ed agli imprenditori agricoli in base, rispettivamente all'art 10 comma 3 della L.R. n. 53/2008 ed all'art. art. 4c.2 bis-c.8bis-8-8 bis del Dlgs n. 228/2001.

2.Per prodotti alimentari consumati sul posto devono intendersi tutti i prodotti, bevande comprese, che sono oggetto di vendita del negozio e che presentano caratteristiche tali da poter essere consumati immediatamente, senza richiedere operazioni di trasformazione nell'esercizio. Non è consentita la preparazione estemporanea su richiesta.

3.La vendita con consumo sul posto si deve riferire ai locali all'interno dell'esercizio, oggetto della dichiarazione di inizio attività inoltrata al Comune da parte del titolare dell'azienda a norma dell'art 14-15 e 16 della L.R. n.62/2018; non potranno essere utilizzate per lo svolgimento di tale attività le attrezzature tipiche degli esercizi di somministrazione, tuttavia si consente l'utilizzo di piani di appoggio, anche quali tavoli e sedie purché di altezze differenziate tali da non poter essere utilizzate congiuntamente.

4. Per 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nelle zone indicate alla lettera "C" e rappresentate nella planimetria allegata, le attività esistenti di vicinato alimentare e le attività artigianali alimentari non tipiche del territorio, sempre per contrastare l'esistente situazione di degrado e di lesione degli interessi generali che il presente Regolamento intende tutelare, non potranno avvalersi della facoltà di consumo immediato sul posto dei prodotti venduti avvalendosi delle strutture previste all'interno dei locali seppure gli immobili risultino a norma con quanto prescritto dal punto di vista igienico-sanitario dal vigente regolamento edilizio. In caso di inosservanza, l'ufficio emetterà provvedimento di cessazione immediata dell'attività abusivamente esercitata: qualora l'esercente non ottemperi, come previsto dall'art. 21 ter della L. n. 241/90 e s.m.i., previa diffida, sarà proceduto alla esecuzione d'ufficio.

Commentato (SP36): Troppo restrittivo; estendere il tutto anche ad alcune tipicità fuori dalla nostra Regione

13

TITOLO III – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 – SANZIONI PER IL TITOLO I

1. L'inosservanza dei divieti o delle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4, integra la fattispecie dell'attività abusiva, soggetta quindi alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 113-114 e 126 della L.R. n.62/2018 con conseguente provvedimento di divieto della prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.
3. L'inosservanza di ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento, indicata all'articolo 5, che non abbia previsioni sanzionatorie nella normativa di settore, è sanzionata secondo le modalità stabilite dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 per le violazioni ai regolamenti comunali in conformità ai provvedimenti di giunta comunale approvati in attuazione dell'art. 16 comma 2 della L. n. 689/1991.

ART. 16 - SANZIONI PER IL TITOLO II

1. Le violazioni degli articoli 10 commesse dagli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa ai sensi dell'art. 14 e 15 della L.R. n. 62/2018 sono punite in relazione all'art. 113 comma 3 della L.R. n.62/2018.

Nel caso in cui venga accertata la violazione degli orari di vendita per asporto delle bevande alcoliche di cui all'art.8 e all'art. 9 per la somministrazione di bevande alcoliche, si fa rinvio alla normativa statale di riferimento la cui competenza sanzionatoria ed interdittiva è dell'organo competente in materia in base all'ordinamento vigente.

2. Le violazioni degli articoli 8, 9 e 10, fattispecie riconducibili alla somministrazione di alimenti e bevande e alla vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata da tutti gli esercizi abilitati alla somministrazione (esercizi ai sensi degli articoli 48-49 e 53 della L.R.62/2018), sono punite ai sensi dell'art. 114 comma 2 della medesima legge.

3. Le violazioni degli articoli 8, 9, commesse dagli operatori abilitati al commercio e somministrazione su area pubblica sono sanzionate ai sensi dell'art. 14 bis della L. 125/2001.

4. La violazione di quanto stabilito agli articoli 8, 9 e 10 da parte dei produttori diretti (artigiani, imprenditori agricoli), è sanzionata secondo quanto stabilite dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 per le violazioni ai regolamenti comunali in conformità ai provvedimenti di giunta comunale approvati in attuazione dell'art. 16 comma 2 della L. n. 689/1991.

5. L'inosservanza dei limiti e prescrizioni di cui agli articoli 12-13-14 è soggetta alle sanzioni pecuniarie previste dalle rispettive leggi di settore, in particolare, dalla L. n. 120/07, dal RD 773/1931, dal Dlgs 285/1992 (cds), Dlgs 152/2006 e L.R. n.94/2009, L n.125/2001.

6. In ogni caso tutte le ulteriori violazioni al presente regolamento non espressamente contemplate da normative di settore è sanzionata secondo quanto stabilite dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 per le violazioni ai regolamenti comunali in conformità ai provvedimenti di giunta comunale approvati in attuazione dell'art. 16 comma 2 della L. n. 689/1991.

7. Si considerano di particolare gravità e riconducibili all'art. 113 comma 6 le violazioni concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici previste nel titolo II del presente regolamento agli articoli 8 e 9 in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico riconducibili agli articoli 14 comma 3 della L.R. n. 62/2018 relativamente alle attività di commercio al dettaglio in sede fissa di tipo alimentare; di conseguenza è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni. In caso di inosservanza del provvedimento di sospensione si configura l'adozione del provvedimento di esecuzione forzata previsto dall'articolo 17 ter del TULPS contenente la formula prevista dall'articolo 5 del medesimo testo. Nei casi di reiterazione, così come definita dall'articolo 8 bis della legge 689/81, si

applicherà la sospensione dell'attività per un massimo di 10 giorni.

8. Si considerano di particolare gravità e riconducibili all'art. 10 del R.D. n. 773/1931, le violazioni concernenti i divieti imposti alla vendita di alcolici previste nel titolo II del presente regolamento agli articoli 8 e 9 in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico riconducibili all'art. 48 comma 6 della L.R. n. 62/2018 per gli esercizi di somministrazione permane comunque la possibilità di

14

applicare la disposizione contenuta nell'articolo 10 del TULPS che prevede la sospensione o la revoca del titolo abilitativo.

ART. 17 – ESECUZIONE COATTIVA E MAGGIORAZIONI DELLE SANZIONI PECUNIARIE

1. Ai sensi dell'art. 115 della L.R. 62/2018, ovvero dell'articolo 5 del TULPS, qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, il Comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con le modalità dell'apposizione dei sigilli.

ARTICOLO 18 - NORMA FINALE ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

1. La Giunta Comunale annualmente verifica gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento e relaziona al Consiglio Comunale sui relativi risultati.

2. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le Deliberazioni Consiliari n.19/2014, 65/2014 e gli atti deliberativi di Giunta Comunale attuative dei suddetti provvedimenti consiliari.

2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Allegato Planimetrie zone "C blu nuove limitazioni e requisiti di qualità in aree già soggette a precedenti divieti di insediamento" e "D – verde Aree soggette a nuove limitazioni"

15

"Vetrina Toscana" allegato "1a e 1b disciplinare vicinato (botteghe) e somministrazione (ristoranti)"

Programma regionale Vetrina Toscana: la rete regionale

La Rete regionale per trovare prodotti alimentari e artigianali della Toscana.

Il programma consultabili, online su www.vetrina-toscana.it, pubblicizza una rete di ristoratori e botteghe agroalimentari che aderiscono e ottemperano

a specifici disciplinari tecnici che si allegano al presente regolamento.

Si riportano inoltre i link ai prodotti ed ai produttori

<https://www.vetrina.toscana.it/prodotti/>

Commentato [SP37]: Troppo restrittivo per le nuove attività ; diminuire il numero di assortimento di referenze; portarlo al massimo a 10

<https://www.vetrina.toscana.it/produttori/>

Disciplinare, requisiti e criteri minimi di ammissione alla rete Vetrina Toscana
dei ristoranti

1. Requisiti di adesione

Disciplinare, requisiti e criteri minimi di ammissione per ristoranti

1. Le unità locali con codice ATECO 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione, che vogliono aderire alla rete Vetrina Toscana devono orientare la propria offerta merceologica alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari regionali e locali e possedere i seguenti requisiti.

Se ubicati nel territorio regionale, devono mantenere nel proprio assortimento almeno 30 referenze

con minimo 20 referenze presenti sulla base della stagionalità e delle condizioni di approvvigionamento, merceologicamente diverse, scelte tra le tipologie di seguito indicate.

Se ubicate fuori dal territorio regionale devono mantenere nel proprio assortimento abituale almeno 40 referenze con minimo 30 referenze presenti sulla base della stagionalità e delle condizioni di approvvigionamento, merceologicamente diverse, scelte tra le tipologie di seguito indicate;

1. almeno 5 referenze di prodotti a denominazione d'origine protetta e indicazione geografica protetta;

2. almeno 4 referenze di prodotti con certificazione di origine rilasciata da ente abilitato

(Agricoltura integrata, biologica, ecc.) prodotte in unità locali situate nella Regione Toscana;

3. prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/1998 e D. MIPAF 350/1999;

4. prodotti agricoli locali e/o stagionali individuati dalla Camera di commercio in accordo con gli enti di governo locale preferibilmente tra i prodotti interessati dagli accordi di filiera;

5. prodotti alimentari artigianali individuati dalla Camera di commercio in accordo con gli enti di governo locale preferibilmente tra i prodotti interessati dagli accordi di filiera

6. acqua di provenienza pubblica oppure minerale naturale proveniente da sorgenti situate nel territorio toscano ed imbottigliata in Toscana.

Altre produzioni o prodotti alimentari non compresi nel suddetto elenco potranno essere riconosciuti su richiesta motivata e documentata dai soggetti interessati se conforme ai principi del presente disciplinare.

Le referenze prescelte devono essere evidenziate nel menu, attraverso l'indicazione dei principali ingredienti utilizzati e devono riguardare almeno otto piatti fra antipasti, primi piatti, secondi,

contorni e piatti di fine pasto. Nel caso il menu offerto contenga un numero inferiore o pari a otto piatti, l'indicazione di cui sopra deve riguardare almeno il 60% dell'intero menu. Nel menu i suddetti piatti sono individuati con il logo di Vetrina Toscana oppure attraverso altre forme che evidenzino l'uso nella loro preparazione di prodotti dei scelti tra quelli indicati al punto 1 del disciplinare.

16

Sul tavolo deve essere disponibile il condimento in olio extra vergine di oliva a denominazione protetta della Toscana, offrire vino della casa di origine toscana oltre ad un offerta enologica articolata in più etichette.

Nella "mise en place" il ristorante privilegerà produzioni toscane con particolare riguardo ai prodotti

della tradizione manifatturiera toscana: piatti, bicchieri, tovaglie e complementi per l'arredo professionale dei tavoli della ristorazione. Appositi cartellini con il logo Vetrina Toscana, presentano, sui tavoli, i prodotti utilizzati nella "mise en place".

2. Modalità di adesione

L'adesione alla rete è annuale e può essere rinnovata entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Il mancato rinnovo nei termini sopra indicati comporta la cancellazione automatica dell'esercizio commerciale dalla rete.

L'adesione alla rete Vetrina Toscana avviene esclusivamente attraverso la compilazione telematica del modulo presente sul sito ufficiale www.vetrina.toscana.it

L'aggiornamento dei dati d'impresa è a carico dell'impresa aderente.

L'impresa, con l'adesione alla rete autorizza la Regione Toscana all'uso pubblico dei propri dati ed immagini al fine di promuovere la rete stessa e le produzioni agroalimentari della Toscana.

3. Logo

Il logo è rilasciato dalla Regione Toscana e dai soggetti da essa delegati.

L'uso del logo di Vetrina Toscana è riservato ai punti vendita che abbiano espresso la loro adesione annuale alla rete.

L'esercizio commerciale aderente alla rete deve esporre la vetrofania del logo in modo che risulti ben visibile al consumatore anche dall'esterno del esercizio.

L'uso del logo su prodotti editoriali e su altri strumenti di comunicazione è disciplinato con apposito regolamento d'uso a cui l'utilizzatore deve attenersi.

4. Impegni dei partecipanti alla rete

Gli Esercizi commerciali aderenti alla rete dichiarano inoltre la disponibilità a:

- partecipare a progetti di filiera con i produttori agricoli ed artigianali, singoli o associati, per la commercializzazione delle produzioni agroalimentari toscane;
- ospitare nel punto vendita spazi espositivi temporanei e/o stabili di promozione dei prodotti selezionati tra quelli indicati al punto 1 del disciplinare;
- diffondere materiale informativo sulla rete, Vetrina Toscana e sulle iniziative di promozione delle produzioni tipiche agroalimentari e artigianali nonché materiale promozionale delle iniziative culturali che siano state concordate con la rete Vetrina Toscana;
- collaborare all'organizzazione di eventi mirati alla valorizzazione delle Rete "Vetrina Toscana", partecipando alle iniziative specifiche del proprio modulo; alla degustazione di prodotti tipici toscani, alla promozione del territorio;
- partecipare alle azioni di verifica formale e valutazione del gradimento espresso da parte dei clienti.
- frequentare corsi formativi ai fini di una corretta informazione sulle produzioni tipiche, tradizionali toscane, e sulle loro preparazioni e manipolazioni, collaborare ad azioni di educazione alimentare diffondendo materiali informativi specifici forniti dalla Regione o da altro Ente pubblico;

5. Iniziative e costi

La Regione Toscana promuove la rete utilizzando le risorse messe a disposizione dal sistema regionale.

Su istanza delle imprese aderenti può promuovere ulteriori iniziative promozionali, formative e di marketing territoriale riservate ai soli proponenti a condizione che questi ne assumano totalmente i costi.

6. Cause di esclusione e sospensione

17

Sono cause di esclusione e/o sospensione dalla rete Vetrina Toscana:

1. La mancata esposizione del logo da parte dell'esercizio commerciale aderente in luogo ben visibile al pubblico è motivo di esclusione immediata dalla Rete.
2. Le sanzioni amministrative e/o giudiziarie rilevate dalle autorità competenti all'esercizio commerciale aderente; tali sanzioni comportano l'immediata sospensione per l'anno in corso dell'impresa dalla partecipazione alla rete Vetrina Toscana e la sua esclusione permanente in caso di recidiva.

3. l'uso del logo da parte di punti vendita che non abbiano espresso la loro adesione alla rete comporta la sanzione di inammissibilità alla rete per l'anno in cui è rilevata l'infrazione.

4. l'uso del logo per la promozione di iniziative non autorizzate dal sistema regionale e/o camerale è vietato se non espressamente autorizzato dalla Regione Toscana; gli eventuali partecipanti all'iniziativa sono sospesi dalla rete per l'anno in cui è stata rilevata l'infrazione.

5. Il rifiuto dei controlli è motivo di esclusione immediata dalla rete, ovvero il mancato accesso ai locali senza giusta causa sono motivo di sospensione immediata dalla rete.

7. Recesso

L'esercizio commerciale può richiedere la cancellazione per recesso in qualunque momento, la facoltà di recesso può essere esercitata direttamente dal beneficiario esclusivamente attraverso la compilazione telematica del modulo presente sul sito ufficiale www.vetrina.toscana.it

8. Controlli

Gli esercizi aderenti si impegnano a far accedere ai locali dell'impresa gli operatori della Regione Toscana ovvero da essa delegati al fine di far esercitare i controlli sul rispetto del presente disciplinare. I controlli saranno effettuati nel rispetto delle esigenze dell'impresa.

9. Clausola di salvaguardia

La Regione Toscana non è responsabile di eventuali danni diretti ed indiretti alle imprese aderenti alla rete imputabili alla partecipazione alla rete Vetrina Toscana, siano essi dovuti ad attività promozionali od a comportamenti di singoli partecipanti.

La Regione Toscana si riserva di esercitare azioni di tutela del logo verso tutti ed azioni risarcitorie per danni all'immagine della rete Vetrina Toscana.

Letto approvato e sottoscritto.

Disciplinare, requisiti e criteri minimi di ammissione alla rete Vetrina Toscana delle botteghe alimentari

1. Requisiti di adesione

Le unità locali con codice ATECO commercio che vogliono aderire alla rete Vetrina Toscana devono orientare la propria offerta merceologica alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari regionali e locali e possedere i seguenti requisiti:

Se ubicati nel territorio regionale, devono mantenere nel proprio assortimento almeno 30 referenze con minimo 20 referenze presenti sulla base della stagionalità e delle condizioni di approvvigionamento, merceologicamente diverse, scelte tra le tipologie di seguito indicate.

Se ubicate fuori dal territorio regionale devono mantenere nel proprio assortimento abituale

almeno 40 referenze con minimo 30 referenze presenti sulla base della stagionalità e delle condizioni di approvvigionamento, merceologicamente diverse, scelte tra le tipologie di seguito indicate;

■ almeno 5 prodotti a denominazione d'origine protetta e indicazione geografica protetta;

■ almeno 4 prodotti con certificazione di origine rilasciata da ente abilitato (Agricoltura integrata, biologica, ecc.) prodotte in unità locali situate nella Regione Toscana;

■ prodotti tradizionali di cui al Decreto legislativo 173/1998 e D. MIPAF 350/1999;

■ prodotti agricoli locali e/o stagionali individuati dalla Camera di commercio in accordo con gli enti di governo locale preferibilmente tra i prodotti interessati dagli accordi di filiera;

18

■ prodotti alimentari artigianali individuati dalla Camera di commercio in accordo con gli enti di governo locale preferibilmente tra i prodotti interessati dagli accordi di filiera

■ acqua di provenienza pubblica oppure minerale naturale proveniente da sorgenti situate nel territorio toscano ed imbottigliata in Toscana.

Altre produzioni o prodotti alimentari non compresi nel suddetto elenco potranno essere riconosciuti su richiesta motivata e documentata dai soggetti interessati se conforme ai principi del presente disciplinare.

Nell'esercizio commerciale aderente alla rete Vetrina Toscana, l'assortimento dei prodotti selezionati deve essere evidenziato attraverso appositi cartellini apposti sui prodotti stessi che ne attestino la tipologia tra quelle sopra indicate.

2. Modalità di adesione

L'adesione alla rete è annuale e può essere rinnovata entro il mese di marzo dell'anno successivo. Il mancato rinnovo nei termini sopra indicati comporta la cancellazione automatica dell'esercizio commerciale dalla rete.

L'adesione alla rete Vetrina Toscana avviene esclusivamente attraverso la compilazione telematica del modulo presente sul sito ufficiale www.vetrina.toscana.it

L'aggiornamento dei dati d'impresa è a carico dell'impresa aderente.

L'impresa, con l'adesione alla rete autorizza la Regione Toscana all'uso pubblico dei propri dati ed immagini al fine di promuovere la rete stessa e le produzioni agroalimentari della Toscana.

3. Logo

Il logo è rilasciato dalla Regione Toscana e dai soggetti da essa delegati.

L'uso del logo di Vetrina Toscana è riservato ai punti vendita che abbiano espresso la loro adesione

annuale alla rete.

L'esercizio commerciale aderente alla rete deve esporre la vetrofania del logo in modo che risulti ben visibile al consumatore anche dall'esterno del esercizio.

L'uso del logo su prodotti editoriali e su altri strumenti di comunicazione è disciplinato con apposito regolamento d'uso a cui l'utilizzatore deve attenersi.

4. Impegni dei partecipanti alla rete

Gli Esercizi commerciali aderenti alla rete dichiarano inoltre la disponibilità a:

☒ partecipare a progetti di filiera con i produttori agricoli ed artigianali, singoli o associati, per la commercializzazione delle produzioni agroalimentari toscane;

☒ ospitare nel punto vendita spazi espositivi temporanei e/o stabili di promozione dei prodotti selezionati tra quelli indicati al punto 1 del disciplinare;

☒ diffondere materiale informativo sulla rete, Vetrina Toscana e sulle iniziative di promozione delle produzioni tipiche agroalimentari e artigianali nonché materiale promozionale delle iniziative culturali che siano state concordate con la rete Vetrina Toscana;

☒ collaborare all'organizzazione di eventi mirati alla valorizzazione delle Rete "Vetrina Toscana", partecipando alle iniziative specifiche per il proprio modulo; alla degustazione di prodotti tipici toscani, alla promozione del territorio;

☒ partecipare alle azioni di verifica formale e valutazione del gradimento espresso da parte dei clienti.

☒ frequentare corsi formativi ai fini di una corretta informazione sulle produzioni tipiche, tradizionali toscane, e sulle loro preparazioni e manipolazioni, collaborare ad azioni di educazione alimentare diffondendo materiali informativi specifici forniti dalla Regione o da altro Ente pubblico;

5. Iniziative e costi

La Regione Toscana promuove la rete utilizzando le risorse messe a disposizione dal sistema regionale.

Su istanza delle imprese aderenti può promuovere ulteriori iniziative promozionali, formative e di marketing territoriale riservate ai soli proponenti a condizione che questi ne assumano totalmente i

19

costi.

6. Cause di esclusione e sospensione

Sono cause di esclusione e/o sospensione dalla rete Vetrina Toscana:

1. La mancata esposizione del logo da parte dell'esercizio commerciale aderente in luogo ben visibile al pubblico è motivo di esclusione immediata dalla Rete.

2. Le sanzioni amministrative e/o giudiziarie rilevate dalle autorità competenti all'esercizio commerciale aderente; tali sanzioni comportano l'immediata sospensione per l'anno in corso dell'impresa dalla partecipazione alla rete Vetrina Toscana e la sua esclusione permanente in caso di recidiva.

3. Il uso del logo da parte di punti vendita che non abbiano espresso la loro adesione alla rete comporta la sanzione di inammissibilità alla rete per l'anno in cui è rilevata l'infrazione.

4. L'uso del logo per la promozione di iniziative non autorizzate dal sistema regionale e/o camerale è vietato se non espressamente autorizzato dalla Regione Toscana; gli eventuali partecipanti all'iniziativa sono sospesi dalla rete per l'anno in cui è stata rilevata l'infrazione.

5. Il rifiuto dei controlli è motivo di esclusione immediata dalla rete, ovvero il mancato accesso ai locali senza giusta causa sono motivo di sospensione immediata dalla rete.

7. Recesso

L'esercizio commerciale può richiedere la cancellazione per recesso in qualunque momento, la facoltà di recesso può essere esercitata direttamente dal beneficiario esclusivamente attraverso la compilazione telematica del modulo presente sul sito ufficiale www.vetrina.toscana.it

8. Controlli

Gli esercizi aderenti si impegnano a far accedere ai locali dell'impresa gli operatori della Regione Toscana ovvero da essa delegati al fine di far esercitare i controlli sul rispetto del presente disciplinare. I controlli saranno effettuati nel rispetto delle esigenze dell'impresa.

9. Clausola di salvaguardia

La Regione Toscana non è responsabile di eventuali danni diretti ed indiretti alle imprese aderenti alla rete imputabili alla partecipazione alla rete Vetrina Toscana, siano essi dovuti ad attività promozionali od a comportamenti di singoli partecipanti.

La Regione Toscana si riserva di esercitare azioni di tutela del logo verso tutti ed azioni risarcitorie per danni all'immagine della rete Vetrina Toscana.

Letto approvato e sottoscritto

All."2"

Disciplinare Pisa città sicura

Al fine di contrastare i fenomeni di degrado e insicurezza collegati alla movida e di attuare efficaci azioni antidegrado, le attività economiche interessate aderiranno alle azioni di educazione e sensibilizzazione promosse dall'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni di categoria al fine di contenere fenomeni di degrado e inciviltà. In particolare, tali attività con il presente disciplinare si impegnano a sostenere e garantire:

Commentato [SP38]: Questi controlli spettano alle Forze dell'Ordine; il gestore dell'attività non può accollarsi anche l'azione di vigilanza e controllo sui fenomeni di degrado ed inciviltà

1. le azioni di rafforzamento della presenza in orario notturno di personale incaricato dai gestori delle attività per sensibilizzare i giovani nei confronti del corretto conferimento dei rifiuti, dei rischi collegati all'abuso di alcolici ed altre sostanze, del rispetto sia per il patrimonio artistico che per la tranquillità ed il riposo dei residenti;

Commentato [SP39]: Vedi commento SP38

2. il contrasto alla vendita abusiva ed alla vendita fuori dagli orari previsti di alcolici e superalcolici, interrompendo la vendita e la somministrazione di alcol agli orari indicati nel presente regolamento, fatta salva l'emanazione di ordinanze più restrittive in materia;

3. il rispetto della normativa circa le emissioni sonore e di insonorizzazione dei locali per evitare problemi di rumori oltre le ore 24.00;

Commentato [SP40]: Vedi commento SP38

4. il rispetto dei limiti stabiliti dai vigenti regolamenti comunali e dalle concessioni rilasciate in materia di occupazione di suolo pubblico in materia di corretto uso degli spazi esterni in termini di superficie occupata, di decoro e di orari autorizzati per l'occupazione di suolo

pubblico, evitando attraverso apposito personale impiegato nella supervisione dei locali, lo stazionamento di pubblico nelle aree adiacenti ai locali autorizzate come occupazione di suolo pubblico;

5. la supervisione della zona, segnalando eventuali situazioni problematiche alle forze dell'ordine, con particolare riferimento al fenomeno del "binge drinking";

6. per le attività abilitate alla somministrazione di alcol, la nomina di un responsabile di somministrazione di bevande alcoliche che proponga il test di misurazione dell'alcol e l'adesione a campagne informative rivolte alla clientela giovanile sui danni derivanti dall'abuso di alcol;

7. una riduzione autonoma dell'orario di apertura, evitando in tal modo eventuali provvedimenti impositivi da parte del Comune;

8. la partecipazione ad azioni che promuovano la cultura della legalità nei giovani ed in coloro

che si attardano la notte per le vie della città;

9. il rispetto e la tutela dell'ambiente e del decoro, in termini di corretta gestione dei rifiuti in termini di salvaguardia del decoro della città,;

10. per favorire la lotta alla dipendenza dal gioco d'azzardo, aderire alle forme di incentivazione che adotterà la R.T. per favorire la dismissione degli apparecchi da gioco.

Commentato [SP41]: Vedi commento SP38

Il presente disciplinare potrà essere eventualmente revisionato ed integrato anche nell'ambito degli accordi stabiliti in sede locale in attuazione dell'art.21 bis della L. n. 132/2018.

All.3- Linee guida per l'impiego di prodotti di filiera corta da parte delle attività artigianali alimentari

ESTRATTO DALLA GUIDA OPERATIVA DI INDIRIZZO

Prodotti utilizzabili dagli artigiani alimentari nelle zone indicate alle lettere "C" e "D"

APPROFONDIMENTI Art. 13 Reg. 46/2004 e s.m.i...COMMA 3 - I prodotti certificati toscani:

DOP - IGP - AGRICULTURA - BIOLOGICI - PAT -

3. I prodotti certificati toscani utilizzabili sono:

- a) i prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) della Toscana;
- b) i prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) della Toscana;
- c) i prodotti a marchio Agricoltura della Toscana;
- d) i prodotti biologici di aziende della Toscana;
- e) i prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana;
- f) i vini a denominazione d'origine (DO) della Toscana.

Su <http://dopigp.arsia.toscana.it/> i prodotti DO IGP PAT e altre utili informazioni e pubblicazioni

(tra le pubblicazioni si segnala "Toscana, l'eccellenza del gusto - tutti i prodotti toscani a marchio DOP e IGP")

a) b) f) Prodotti a denominazione d'origine protetta (DOP) della Toscana e prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) della Toscana. Vini a denominazione d'origine (DO) della Toscana.

Tutti i prodotti certificati devono essere comunque "toscani".

Il disciplinare di produzione, l'attività di controllo svolta dagli organismi autorizzati con decreto del Ministero, nonché i singoli consorzi di tutela che hanno ottenuto specifica autorizzazione dal MIPAF e svolgono le funzioni di vigilanza, valorizzazione, tutela e promozione del prodotto (ai sensi dell'articolo 14 della L. 526/99), garantiscono il prodotto a prescindere da dove e come lo stesso venga acquistato.

Per i prodotti certificati toscani la presenza del marchio sull'etichetta e/o la specifica descrizione

21

nella fattura di acquisto sono sufficienti ad attestare la corrispondenza alle indicazioni di cui al comma 3 dell'art. 13 del regolamento di attuazione della l.r. 30/03.

I marchi riconosciuti dalla UE sono i seguenti:

- Per la categoria dei vini con origine geografica

Vini DOP Denominazione di origine protetta (sono comprese le sigle DOC DOCG per l'Italia)

Vini IGP Indicazione geografica protetta (è compresa anche la sigla IGT per l'Italia)

Sia per i vini DOP che per i vini IGP la normativa di riferimento è la seguente:

Regolamento (CE) 606/2009 del Consiglio,

Regolamento (CE) 607 /2009 della Commissione,

D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed i relativi disciplinari di produzione.

- Per gli altri prodotti alimentari

Prodotti DOP (Denominazione di origine protetta)

Prodotti IGP (Indicazione geografica protetta)

A questi si aggiungono i prodotti STG per l'Italia (Specialità Tradizionale Garantita)

Per questi prodotti la nuova normativa di riferimento è la seguente:

Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/11/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in vigore da gennaio 2013 (abrogazione dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006).

Nota per i prodotti certificati toscani: sono ricompresi nei prodotti certificati toscani anche i prodotti la cui area di produzione non è limitata alla sola Toscana (a titolo esemplificativo: Mortadella Bologna IGP la cui zona di produzione comprende l'intero territorio di Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, provincia di Trento, Toscana, Marche e Lazio).

Altri marchi riconosciuti e utilizzabili in ambito agriturismo

PRODOTTO DI MONTAGNA

Si tratta di PRODOTTI DOP E IGP "TOSCANI" con menzione aggiuntiva "PRODOTTO DI MONTAGNA".

L'Albo dei Prodotti della Montagna nasce in attuazione all'art. 85 della Legge Finanziaria 2003.

Con il decreto 30 dicembre 2003 il MIPAF fornisce disposizione in merito alle modalità di iscrizione all'Albo. Possono accedere all'Albo e fregiarsi della menzione aggiuntiva "Prodotto della montagna" tutte le denominazioni Dop e Igp registrate in ambito Unione Europea, ai sensi del

Regolamento (Cee) 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992.

c) Prodotti a marchio Agriqualità della Toscana

La normativa di riferimento è la l.r. 15/04/1999 n. 25 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole".

d) Prodotti biologici di aziende della Toscana

La normativa di riferimento è il Reg. CE N. 834/2007 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Per i prodotti biologici oltre alla presenza del marchio sull'etichetta e/o la specifica descrizione nella fattura di acquisto, occorre un'ulteriore specifica scritta (ad es. da parte del produttore) che attesti la corrispondenza alle indicazioni di cui al comma 3 dell'art. 13 del regolamento di attuazione della l.r. 30/03.

e) Prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana (PAT)

I prodotti censiti ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1998 n. 173 e dei relativi decreti ministeriali attuativi.

I Prodotti Agroalimentari Tradizionali vengono definiti in breve come "prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo, praticate sul territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali, comunque per un periodo non inferiore ai 25 anni".

Con cadenza annuale viene emanato un decreto regionale per l'aggiornamento dell'elenco regionale e un decreto ministeriale per l'aggiornamento dell'elenco nazionale (che ricomprende tutti gli

elenchi regionali). L'ultimo aggiornamento a livello regionale è rappresentato dal seguente atto:

- Decreto Dirigenziale RT n. 1569 del 4/4/2016, relativo all' Aggiornamento dell'elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Toscana - anno 2016

I prodotti e le produzioni che fanno parte dell'elenco dei PAT sono caratterizzate da una forte tradizione storico culturale e quindi da un forte legame con il territorio.

L'elenco regionale della Toscana presenta ad oggi 465 prodotti censiti e si divide in varie categorie:

Vegetali, Pesci, Carni, Formaggi, Prodotti dell'apicoltura, Bevande, Pasta e prodotti da forno...

Per alcune categorie (es. pasta e prodotti da forno...) spesso, come indicato nelle schede che formano l'elenco, le pietanze non sono reperibili presso esercizi commerciali, ma prodotti per l'autoconsumo nelle zone di riferimento.

Nel caso di produzione in proprio di prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) censiti nell'elenco regionale è possibile utilizzare anche materie prime non reperite ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Regolamento, in quanto non è tanto il prodotto iniziale, ma bensì il "prodotto/pietanza finale" ottenuto secondo la ricetta che testimonia e demarca il legame con il territorio e la tradizione storico culturale. Solamente per i prodotti specificatamente indicati nelle relative schede (es. pinoli di San Rossore, ricotta e spinaci di produzione locale...) è necessario attenersi alle prescrizioni e utilizzare gli ingredienti indicati nella scheda.

Per la preparazione della pietanza tradizionale è quindi necessario seguire dettagliatamente la scheda presente nell'elenco regionale, scheda che ben può costituire l'informativa scritta che deve essere fornita al cliente ai sensi del comma 5 art. 13 del Regolamento: 5. "L'origine e la provenienza dei prodotti è indicata agli ospiti tramite informazioni scritte riportate nella lista delle pietanze...".

Nel caso di acquisto presso imprese esterne di prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) il fornitore deve garantire tramite un'apposita dichiarazione scritta che i prodotti sono stati preparati in conformità alle schede dei prodotti tradizionali toscani riconosciuti, utilizzando materie prime di origine toscana se indicato nella scheda stessa.

Per le zone toscane confinanti con altre regioni si ritiene possibile l'utilizzo dei Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) non toscani, riconosciuti dalla regione di confine, solamente nel caso i cui l'area di produzione corrisponde alla zona di confine o a tutta la regione confinante. Non è ammesso l'utilizzo di PAT non toscani la cui area di produzione è limitata a zone non confinanti con la Toscana.

COMMA 4 – prodotti toscani non certificati

4. I prodotti di origine toscana, anche se non certificati toscani, sono quelli prodotti da aziende agricole e agroalimentari situate nel territorio toscano e anche se trasformati, ottenuti comunque da prodotti coltivati, allevati, cacciati, pescati o raccolti nel territorio toscano. Per le aziende situate in prossimità dei confini amministrativi regionali, sono prodotti locali anche quelli prodotti da aziende agricole e agroalimentari situate nei comuni non toscani confinanti, secondo gli stessi principi di cui al primo alinea.

La norma contenuta al comma 4 dell'art. 13 del regolamento non specifica le modalità inerenti l'acquisto di tali prodotti.

Certamente sarà possibile l'acquisto direttamente presso le aziende agricole e agroalimentari in oggetto, e nel caso in cui si tratta di azienda agricola sarà possibile anche ricorrere agli accordi

scritti di cui al comma 2 dello stesso art. 13.

Tenendo inoltre presente che attraverso l'interpretazione letterale della norma occorre ricercare anche interpretazione logica del legislatore, la disposizione in oggetto non sembra precludere la possibilità di acquisto di prodotti non certificati anche presso un'azienda agroalimentare o un esercente la vendita di prodotti alimentari, purché tale acquisto sia accompagnato dalla dichiarazione del produttore sulla corrispondenza del prodotto alle indicazioni di cui al comma 4 dell'art. 13 del regolamento di attuazione della l.r. 30/03.

Nel caso di prodotti agroalimentari non artigianali (esempio latte confezionato di provenienza esclusivamente toscana) la dichiarazione di cui sopra può essere rappresentata dalla informativa

23

commerciale tipo "scheda tecnica" (e non il semplice messaggio pubblicitario) redatto dall'azienda produttrice e diffuso a livello pubblico, anche ad esempio tramite internet.

ULTERIORI APPROFONDIMENTI – prodotti toscani non certificati

PRODOTTI FORNITI DIRETTAMENTE DAI CACCIATORI

I cacciatori toscani possono trattare liberamente la cessione di piccole quantità della selvaggina selvatica da loro abbattuta, anche se di grossa taglia, direttamente a consumatori, macellerie o ristoranti e quindi anche agriturismi: occorre compilare una dichiarazione scritta in cui è indicata la zona di provenienza degli animali. E' quanto indicato nelle linee guida in materia approvate dalla giunta regionale tramite la DGRT 17 del 11-01-2010 "Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica direttamente dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione".

DISTRIBUTORI DI LATTE CRUDO

Sempre nell'ambito dei prodotti toscani non certificati nel caso di rifornimento di latte crudo ai distributori automatici è necessario un accordo con il singolo imprenditore che rifornisce il distributore, anche se la fornitura avviene non direttamente in azienda.

DGR del 14/5/2007 n. 335 - Progetto regionale "FILIERA CORTA RETE REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI TOSCANI"

Sono di particolare rilievo alcune delle azioni del progetto filiera corta contenute della DGR 335/2007, essendo destinate a favorire soprattutto la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

In particolare, si rinvia all'art. 13 commi 5-6-7 seguenti del Reg 46/2004 e s.m.i.:

COMMA 5 – indicazione agli ospiti della provenienza del prodotto

5. L'origine e la provenienza dei prodotti è indicata agli ospiti tramite informazioni scritte riportate

nella lista delle pietanze. In particolare sono indicati quali sono i prodotti aziendali propri e la provenienza degli altri prodotti impiegati.

La disposizione del comma 5 deve essere letta come un invito alla trasparenza e alla comunicazione dal momento che il sistema “fillera corta” delineato mlra, tra l’altro, a favorire la conoscenza dei prodotti toscani certificati e delle loro caratteristiche, nonché favorire il consumo in zona delle produzioni locali, anche con lo scopo di ridurre l’impatto ambientale dei trasporti e migliorare il consumo stagionale dei prodotti.

Ogni imprenditore valuterà come e in che modo indicare l’origine e la provenienza dei prodotti agli ospiti. Le indicazioni potranno quindi risultare più o meno dettagliate non essendo presente nel regolamento la previsione di uno “schema tipo”. A discrezione dell’imprenditore la “lista delle pietanze” può essere resa disponibile mediante affissione in luogo ben visibile all’ospite, oppure messa a disposizione sui tavoli e può essere comprensiva di tutte le pietanze stagionali e non solo di quelle disponibili giornalmente. Se la lista delle pietanze è stagionale a parte e possibilmente per scritto sarà fornito il menù giornaliero.

L’indicazione sulla provenienza può essere intesa per categoria di prodotto (es. olio, ortaggi, pane, ecc.) e non riferita agli ingredienti delle singole pietanze oppure essere più dettagliata.

E’ comunque auspicabile la più ampia informazione al cliente allo scopo di valorizzare il più possibile i prodotti utilizzati.

Per i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) le schede presenti sul sito regionale o nelle varie pubblicazioni possono costituire l’informativa scritta di cui al comma 5 in oggetto.

COMMA 6 – ingredienti complementari

6. Per il completamento delle pietanze possono essere utilizzati:

- a) gli ingredienti complementari essenziali, quali spezie, coloniali e altri non ottenibili in Toscana;
- b) i prodotti necessari per le pietanze di uso comune dell’ospitalità e della cucina tradizionale toscana, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della somministrazione di alimenti e bevande;

24

- c) i prodotti e gli ingredienti di difficile reperimento in ambito regionale, anche per particolari condizioni meteo-climatiche, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

L'utilizzo degli ingredienti, prodotti e pietanze indicate al comma 6 dell'art. 13 deve essere finalizzato al COMPLETAMENTO delle pietanze e quindi dell'offerta gastronomica, che deve comunque essere costituita da:

- prodotti aziendali e/o
 - prodotti certificati toscani e/o
 - prodotti agroalimentari di origine toscana, che anche se non certificati toscani, devono essere prodotti da aziende agricole e agroalimentari situate nel territorio toscano e anche se trasformati, ottenuti comunque da prodotti coltivati, allevati, cacciati, pescati o raccolti nel territorio toscano.
- Gli ingredienti complementari essenziali quali spezie coloniali e altri non ottenibili in Toscana, i prodotti necessari per le pietanze di uso comune dell'ospitalità e della cucina tradizionale toscana e i prodotti e gli ingredienti di difficile reperimento in ambito regionale, anche per particolari condizioni meteo-climatiche utilizzabili sono indicati nel seguente allegato 1 (Art. 13 comma 6 Reg. 46/2004 e s.m.i.).

COMMA 7 – diete speciali per motivi di salute

7. E' consentito l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute.

La norma consente l'utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute che possono essere acquistati ovunque, purché in fattura o sulla ricevuta sia specificato la tipologia del prodotto.

ALLEGATO

(Art. 13 comma 6 Reg. 46/2004 e s.m.i.)

Per il completamento delle pietanze possono essere utilizzati:

Testo del regolamento Prodotti

- a) gli ingredienti complementari essenziali, quali spezie, coloniali e altri non ottenibili in Toscana; zucchero, caffè, Té, camomilla, cacao e cioccolata, sale, pepe e spezie varie, colla di pesce e addensanti alimentari, lievito, alcool puro per usi alimentari
- b) i prodotti necessari per le pietanze di uso comune dell'ospitalità e della cucina tradizionale toscana, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e

del settore della somministrazione di alimenti e
bevande;

-baccalà

-pesce conservato con salatura o altro

-crostini toscani di fegatini di pollo

c) i prodotti e gli ingredienti di difficile reperimento
in ambito regionale, anche per particolari condizioni
meteo-climatiche, individuati con atto della
competente struttura della Giunta regionale, sentite le

associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore agricolo e del settore della
somministrazione di alimenti e bevande.

-agrumi o trasformati a base di agrumi e/o frutta
(non bevande gassate e/o simili)

-burro

-capperi

-farine di forza per impasti

25

-fecola di patate e maizena

-formaggi da grattugia

-frutta secca

-latte a lunga conservazione

-mascarpone

-olio di semi-panna

6

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI NELLE AREA DI INTERESSE CULTURALE DEL CENTRO STORICO

Parere Conclusivo a seguito della riunione del 25 giugno 2019

La scrivente Associazione, prende atto, apprezzandone i contenuti, delle dichiarazioni enunciate dall'Amministrazione Comunale per bocca dell'Assessore Paolo Pesciatini e della Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Dott.ssa Susanna Caponi nonché del Capogabinetto del Sindaco, Sig. Massimo Donati. Dichiarazioni che, in sostanza, crediamo, recepiscono il nostro invito *“ad adottare, a partire da questo regolamento oggi in concertazione, provvedimenti impostati su regole condivise seguendone passo passo l'evoluzione per accompagnare le attività verso quel miglioramento della vita sociale e la qualità dei servizi offerti da tutti noi perseguito”*.

Questo lo leggiamo nelle parole introduttive della Dirigente del Settore: *“Il regolamento sarà costantemente monitorato e soggetto a miglioramenti in funzione degli obiettivi che si vogliono congiuntamente e concordemente raggiungere”*.

E lo leggiamo anche dall'impegno assunto, a nome del Sindaco, dal Suo Capogabinetto di *“evitare in futuro che gli incontri di concertazione siano convocati con un ristretto margine di tempo”*. Una affermazione che apprezziamo più di ogni altra cosa e che cambia radicalmente un metodo del passato, anche recente, che a noi appariva più come normale informazione rispetto ad una reale volontà di confronto, anche stringente, che comunque si concluda, come previsto dalla legge Regionale *“con il raggiungimento della massima condivisione del provvedimento da approvare”*.

Sulla base di queste assicurazioni e nella certezza che a queste seguiranno anche i fatti, abbiamo seguito con grande attenzione la puntuale descrizione delle modifiche apportate al primo documento fatta dall'Assessore Pesciatini e, nonostante nostre residue perplessità che, comunque avremo modo di verificare “sul campo”, è stato evidenziato che la quasi totalità delle nostre osservazioni hanno avuto un riscontro nelle modifiche apportate al documento originario e di questo non possiamo che prenderne atto positivamente.

E' ovvio che la rigenerazione dell'attuale distorsione della rete distributiva pisana, specialmente nel Centro Storico, necessita di un impegno e di una capacità di leggerne le cause e di provare a eliminarle senza creare turbativa eccessiva alle aziende che, fino ad oggi, hanno lavorato credendo di farlo nel rispetto delle regole. Cosa purtroppo non vera. Di questo ne siamo tutti coscienti così come siamo coscienti che le sporadiche ordinanze di divieti limitate nel tempo o, come in alcuni casi, determinate che regolarmente si succedono da anni ed anni con limitazioni a nuove aperture, al di là della dubbia legittimità, non hanno portato ad alcun miglioramento della qualità della vita ma nemmeno della qualità dell'offerta. Quindi questa Associazione, condivido gli obiettivi di riqualificazione dell'offerta commerciale intesa come esercizi di vicinato, attività artigianali, attività agricole alimentari, gli esercizi della ristorazione e i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che, al fine di “salvaguardare gli interessi generali, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il decoro urbano, il paesaggio urbano”, si prefiggiamo di ottenere con le nuove regole descritte nel documento posto in “concertazione” in data odierna, 25 giugno 2019 esprime, alla luce di quanto in premessa dichiarato, **il proprio parere favorevole.**

La Presidenza Confesercenti T.N.
Area Pisana

CONFESERCENTI TOSCANA NORD – www.confesercentitoscananord.it

LUCCA - Viale C. del Prete Traversa II, 130 - 55100 Tel. 0583-43281 Fax 0583-494329 - lucca@confesercentitoscananord.it

MASSA CARRARA - Via Frassina, 71 - 54033, Carrara - Tel. 0585-83801 - Fax 0585-838032 - massacarrara@confesercentitoscananord.it

PISA - Via Ponte a Piglieri, 8 - 56122 - Tel. 050-888000 - Fax. 050-503119 - pisa@confesercentitoscananord.it

VERSILIA - Via dei Mille, 10 - 55049 - Viareggio Tel. 0584-329511 - Fax. 0584-329523 - versilia@confesercentitoscananord.it

Zimbra

g.pennisi@comune.pisa.it

Tavolo di concertazione nuovo Regolamento attività economiche settore alimentare aree centro storico

Da : Ufficio Stampa & Comunicazione <a.giovarruscio@confcommerciopisa.it>

mar, 25 giu 2019, 18:24

Oggetto : Tavolo di concertazione nuovo Regolamento attività economiche settore alimentare aree centro storico**A :** p pesciatini <p.pesciatini@comune.pisa.it>, m donati <m.donati@comune.pisa.it>, s caponi <s.caponi@comune.pisa.it>

Le immagini esterne non sono visualizzate. [Visualizza immagini sotto](#)

Buon pomeriggio,

alla luce dell'incontro che si è svolto questa mattina, Vi confermiamo il nostro giudizio positivo rispetto all'esito complessivo della concertazione, condividendo fini e obiettivi del presente Regolamento. Come espresso verbalmente, Vi chiediamo di:

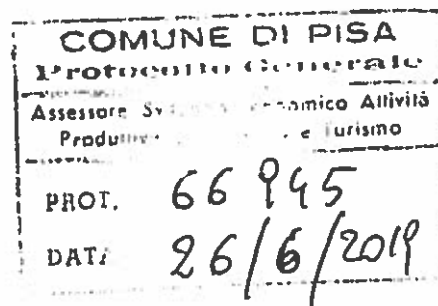
inserire all'Art. 3 comma 1, punto a) **primo capoverso** che "Tale disciplinare sarà oggetto di concertazione e accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore."

all'Art. 4, comma 1 "...adotta specifici progetti di riconversione delle attività esistenti agli interessi pubblici promossi dal presente regolamento e dal **disciplinare di Città Sicura...**"

Augurandoci un positivo riscontro, porgiamo Cordiali Saluti.

--

Alessio Giovarruscio
Coordinatore Area Sindacale
Confcommercio Provincia di Pisa
Via Chiassatello, 67 - 56121 Pisa (PI)
Mobile 3470829876
Tel: 050.25196 - Fax: 050.21332



I: POSTA CERTIFICATA: Messaggio PEC inoltrato [POSTA CERTIFICATA: NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE ALIMENTARE IN ALCUNE AREE DEL CENTRO STORICO E NELLE ALTRE AREE DA TUTELARE - REQUISITI DI QUALITA' E LIMITAZIONI ALL'INSEDI...]

Da : Sabrina Perondi <perondi@cnapisa.it>

mer, 26 giu 2019, 12:29

Oggetto : I: POSTA CERTIFICATA: Messaggio PEC inoltrato [POSTA CERTIFICATA: NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE ALIMENTARE IN ALCUNE AREE DEL CENTRO STORICO E NELLE ALTRE AREE DA TUTELARE - REQUISITI DI QUALITA' E LIMITAZIONI ALL'INSEDI...]

A : p pesciatini <p.pesciatini@comune.pisa.it>

Cc : s caponi <s.caponi@pi.camcom.it>, Rolando Pampaloni <pampaloni@cnapisa.it>

Dopo attenta lettura della nuova bozza NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE ALIMENTARE, da voi predisposta, esprimiamo parere favorevole al nuovo Regolamento. Vi chiediamo pertanto di avere un gentile feedback sull'approvazione da parte della Giunta del regolamento stesso.
Saluti

Sabrina Perondi
Area Sindacale CNA di Pisa
tel. 050 876580
fax 050 876599
e-mail: perondi@cnapisa.it

Da: Annalisa Parducci

Inviato: lunedì 24 giugno 2019 12.48

A: Sabrina Perondi

Cc: Rolando Pampaloni

Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: Messaggio PEC inoltrato [POSTA CERTIFICATA: NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE ALIMENTARE IN ALCUNE AREE DEL CENTRO STORICO E NELLE ALTRE AREE DA TUTELARE - REQUISITI DI QUALITA' E LIMITAZIONI ALL'INSEDI...]

Dr.ssa Annalisa Parducci

Segreteria di Direzione CNA Pisa

Ufficio Marketing e Comunicazione CNA Pisa

Via G. Carducci, 39

Loc. La Fontina, S. Giuliano Terme

Tel. 050 876544

Da: Per conto di: cnapisa@cert.cna.it [posta-certificata@legalmail.it]

Inviato: lunedì 24 giugno 2019 12.48

A: Annalisa Parducci

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Messaggio PEC inoltrato [POSTA CERTIFICATA: NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE ALIMENTARE IN ALCUNE AREE DEL CENTRO STORICO E NELLE ALTRE AREE DA TUTELARE - REQUISITI DI QUALITA' E LIMITAZIONI ALL'INSEDIAME...]

Messaggio di posta certificata

Il giorno 24/06/2019 alle ore 12:48:07 (+0200) il messaggio "Messaggio PEC inoltrato [POSTA CERTIFICATA: NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE ALIMENTARE IN ALCUNE AREE DEL CENTRO STORICO E NELLE ALTRE AREE DA TUTELARE - REQUISITI DI QUALITA' E LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO E LE ATTIVITA' VIETATE A SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI PUBBLICI [iride]1803152[/iride] [prot]2019/65934[/prot]]" è stato inviato

da "cnapisa@cert.cna.it" indirizzato a:

parducci@cnapisa.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 228E3BEA.005C0686.8919A657.E71545F6.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 24/06/2019 at 12:48:07 (+0200) the message "Messaggio PEC inoltrato [POSTA CERTIFICATA: NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE ALIMENTARE IN ALCUNE AREE DEL CENTRO STORICO E NELLE ALTRE AREE DA TUTELARE - REQUISITI DI QUALITA' E LIMITAZIONI ALL'INSEDIAMENTO E LE ATTIVITA' VIETATE A SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI PUBBLIC [iride]1803152 [/iride] [prot]2019/65934[/prot]]" was sent by "cnapisa@cert.cna.it" and addressed to:

parducci@cnapisa.it

The original message is attached.

Message ID: 228E3BEA.005C0686.8919A657.E71545F6.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission
